ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 19 DEL 15/03/2024

OGGETTO: IREN S.P.A.: APPROVAZIONE DEL NUOVO PATTO PARASOCIALE - AUTORIZZAZIONE NON ADOTTATA

L'anno duemilaventiquattro il giorno quindici del mese di marzo alle ore 20:00 in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Presidente	Presente
BARALDI SOLANGE	Consigliere	Presente
FERRARI LUCIANO	Consigliere	Presente
CILLONI PAOLA	Consigliere	Presente
FERRARI LORELLA	Consigliere	Presente
VACONDIO MARCO	Consigliere	Presente
VENTURINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
GIANPIERO		
MAIONE ANTONIO	Consigliere	Presente
PANINI FABRIZIO	Consigliere	Presente
FERRARI MARIO	Consigliere	Presente
BALESTRAZZI MATTEO	Consigliere	Presente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
STRUMIA ELISABETTA	Consigliere	Presente
BOTTAZZI GIORGIO	Consigliere	Presente
CORRADO GIOVANNI	Consigliere	Presente

Presenti N. 17 Assenti N. 0

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri:

Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig.ra Curti Jessica.

Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n. 17.

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Miselli Silvia in videoconferenza e gli assessori Farina Laura, Amarossi Valeria, Roncarati Alessia e Benassi Daniele.

Nella presente delibera non viene riportato il processo verbale della discussione per il quale si fa rinvio alla registrazione della seduta odierna, così come previsto dall'art. 56 comma 1 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n. 28 del 23/03/2023.

L'integrale trascrizione del dibattito sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna.

Oggetto: IREN S.P.A.: APPROVAZIONE DEL NUOVO PATTO PARASOCIALE - AUTORIZZAZIONE NON ADOTTATA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- -IREN S.p.A. (in seguito anche solo "IREN" o "la Società") è una multiutility quotata presso la Borsa Italiana, operante, fra gli altri, nei settori dell'energia elettrica e di quella termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati, dei sei servizi ambientali, dei servizi tecnologici e dei servizi per le Pubbliche Amministrazioni;
- alla data del 28/12/2023, il suo capitale sociale, pari a euro 1.300.931.377,00, è detenuto per il 52,73 % da Enti Pubblici Locali o soggetti a essi riconducibili che per effetto del voto maggiorato corrispondono al 67 % dei diritti di voto nelle delibere assembleari con voto maggiorato. Tale assetto è conforme a quanto previsto dall'art. 9.1 dello statuto, in base al quale almeno il 50% più uno del totale dei diritti di voto complessivi in relazione alle delibere assembleari con voto maggiorato deve rientrare nella titolarità di soggetti pubblici;
- il Comune di Casalgrande detiene n. 4.249.555 azioni pari allo 0,3267% del capitale sociale complessivo e al 0,4152% dei diritti di voto;
- 93 azionisti pubblici di IREN, tra cui il Comune di Casalgrande, hanno stipulato un Patto Parasociale denominato "Contratto di sindacato di voto e di blocco" (in avanti anche solo "il Patto"), al fine di disciplinare i reciproci rapporti ed esercitare il controllo sulla Società; -il Patto prevede:
 - un sindacato di voto, con cui le Parti aderenti si impegnano a presentare e votare una lista congiunta per la nomina degli amministratori e dei sindaci della Società e a conformare il proprio voto nell'assemblea su materie di particolare rilevanza quali, per esempio, fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie sul capitale, secondo quanto previsto dal Patto stesso;
 - 2. un sindacato di blocco, cioè un vincolo di intrasferibilità delle azioni interessate dall'accordo in oggetto;



PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Dato atto che:

-il testo del Patto attualmente vigente è stato approvato dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n.3 del 22/01/2019;

-in base a quanto previsto dall'art. 13 del Patto, esso è divenuto efficace dal 5 aprile 2019. Il Patto ha avuto efficacia tra le parti sino al 5 aprile 2022, data dopo la quale esso si è rinnovato tacitamente per ulteriori due anni, non essendo pervenuta disdetta;

Rilevato che, essendo prossima la scadenza, le Parti sono chiamate alla definizione di un nuovo Patto;

Preso atto che:

- in data 23/10/2023 il Sindaco del Comune di Genova Marco Bucci, il Sindaco del Comune di Reggio Emilia Luca Vecchi e il Sindaco del Comune di Torino Stefano Lo Russo, in qualità di componenti del Comitato di Sindacato (organo avente funzione di coordinamento tra le Parti) hanno condiviso la necessità di adottare un nuovo Patto per disciplinare i rapporti tra le Parti a far data dal 6/4/2024;
- il Comitato di Sindacato ha ritenuto di confermare nel nuovo Patto l'impianto complessivo del precedente per quanto riguarda (i) la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con i relativi diritti di designazione da parte dei Soci Pubblici; (ii) la "Facoltà di Designazione" delle tre figure di vertice che rimane in capo ai medesimi soggetti; (iii) il vincolo al Sindacato di Blocco delle azioni nella misura del 35%;
- il Comitato di Sindacato ha stabilito che, rispetto al testo oggi vigente, il nuovo Patto preveda:
 - un meccanismo di tacito rinnovo di triennio in triennio, salvo disdetta;
 - che FCT assuma la qualifica di "Mandataria di Metro Holding Torino s.r.l." nell'ambito del Patto, in analogia a quanto già previsto per il Comune di Reggio Emilia (qualificato come "Mandatario delle Parti Emiliane") e il Comune della Spezia (qualificato come "Mandatario delle Parti Spezzine");
 - che gli investimenti della Società devono essere suddivisi nel rispetto del principio dell'equilibrio tra i territori di riferimento delle Parti;
 - una semplificazione delle modalità di modifica del macro assetto organizzativo di IREN, con particolare riferimento alle deleghe delle strutture di vertice, ai principi organizzativi, all'articolazione organizzativa, valorizzando ulteriormente il ruolo del Comitato di Sindacato, che potrà agire sulla scorta di un mandato congiunto delle Parti per stabilire eventuali adeguamenti/modifiche che si rendessero opportuni o necessari in relazione agli obiettivi strategici della Società, ai mutamenti dello scenario di business o a modifiche normative e regolamentari rilevanti;
 - una semplificazione delle procedure per l'eventuale istituzione di nuove società (controllate al 100%) o divisioni per nuove linee di business, mediante delibera con maggioranza qualificata del Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato;

Dato atto che tra il Patto oggi vigente e il nuovo Patto, Allegato 1 al presente provvedimento, quale sua parte integrante, le principali differenze consistono:

- nella indicazione del giorno 6/4/2024 come data di decorrenza del nuovo Patto (art. 1.2) e che il precedente Patto dovrà considerarsi definitivamente sciolto e privo di efficacia a decorrere dal 5/4/2024 (art. 14.5);
- nella qualificazione di FCT come mandatario di MHT (art. 1.2);



PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- nella facoltà del Comitato di modificare le ripartizioni delle deleghe ai tre amministratori esecutivi, qualora si rendano opportune o necessarie in relazione agli obiettivi strategici della Società, ai mutamenti dello scenario di business o a modifiche normative e regolamentari rilevanti (art.6.4);
- nell'impegno delle Parti affinché vi sia una ripartizione degli investimenti che tenga conto dei territori di riferimento delle stesse prevedendo in particolare che "gli investimenti che la società effettuerà siano suddivisi nel rispetto del principio dell'equilibrio dei territori di riferimento delle Parti" (art. 6.4);
- nella previsione che le Parti potranno: "apportare modifiche all'Allegato 3 nel corso della durata del Patto qualora ritenuto opportuno e/o necessario in relazione agli obiettivi strategici della Società, ai mutamenti dello scenario di business o a modifiche normative e regolamentari rilevanti". A tal fine le Parti "conferiscono mandato congiunto al Comitato del Sindacato per eventualmente adeguare/modificare l'Allegato 3" (rubricato "Principi generali e macro assetto organizzativo IREN") "con l'impegno di darne adeguata comunicazione alle Parti e al Mercato." (art. 6.4);
- nella previsione di un rinnovo tacito di triennio in triennio, salva disdetta (art. 13.3);
- le deleghe delle strutture di vertice (Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato), i principi organizzativi e l'articolazione organizzativa, così come rinnovati, sono individuati nell'Allegato n. 3, "Principi generali e macro assetto organizzativo IREN";

Considerato che:

- il nuovo Patto rafforza ulteriormente il ruolo del Comitato di Sindacato, nell'ambito del quale i Soci Pubblici rivestono una posizione centrale:
- il riconoscimento del principio dell'equilibrio fra territori nella ripartizione degli investimenti della Società è coerente con la necessità di garantire il radicamento territoriale di quest'ultima, nel rispetto della diversa entità delle partecipazioni detenute dai vari Enti pubblici soci. L'affermazione di detto principio consente inoltre di valorizzare e rafforzare il ruolo di IREN nello sviluppo economico e nella crescita dei territori in cui opera;
- -il nuovo Patto semplifica le procedure operative di carattere organizzativo; prevede inoltre una modalità di rinnovo triennale del Patto medesimo più snella, basata sulla mancata disdetta della Parte entro il termine;

Dato atto inoltre che:

- anche il Sub Patto Emiliano (c.d. Contratto di Sindaco di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari), che ha tra le finalità quella di assicurare unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dai Comuni Emiliani nell'ambito di quanto previsto dal Patto Parasociale Principale, è divenuto efficace dal 5 aprile 2019, ha avuto efficacia tra le parti sino al 5 aprile 2022, data dopo la quale esso si è rinnovato tacitamente per ulteriori due anni, non essendo pervenuta disdetta;
- essendo prossima la scadenza, le Parti Emiliane sono chiamate alla definizione di un nuovo Sub Patto:
- il Sub Patto Emiliano dovrà essere coerente con le disposizioni del nuovo Patto Principale.

Rispetto al testo oggi vigente, il nuovo Sub Patto presenterà le seguenti variazioni:

• l'Assemblea del Sub Patto non dovrà riunirsi nei casi in cui sia stata programmata



PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

una riunione del Consiglio di Amministrazione di Iren per deliberare su una delle materie indicate nell'articolo 25.5 dello Statuto di Iren (le cosiddette "Materie Rilevanti Consiliari") perché non coerente con le disposizioni del Patto Principale;

- in coerenza con il Patto Principale anche il Sub Patto Emiliano sarà efficace dal giorno 6 aprile 2024;
- sarà previsto il rinnovo tacito di triennio in triennio, salva disdetta.

Ritenuto pertanto:

- 1) di approvare il nuovo "Contratto di sindacato di voto e di blocco" di IREN S.p.A. di cui allo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato 1), inclusi i suoi sub allegati:
 - sub allegato 1 Statuto vigente.
 - sub allegato 2 Tabella relativa alle Azioni detenute dalle Parti nella Società con individuazione (i) nella colonna (A) delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto; (ii) nella colonna (B) delle Azioni Bloccate; (iii) nella colonna (C) delle Azioni Trasferibili.
 - sub allegato 3 Principi generali e macro assetto organizzativo.
- 2) di approvare il nuovo "Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari" sottoscritto dalle Parti Emiliane (Sub Patto Emiliano) di cui allo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato 2);
- 3) di autorizzare il Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune di Casalgrande del soggetto dallo stesso delegato, a sottoscrivere il nuovo "Contratto di sindacato di voto e di blocco" di IREN S.p.A. e il "Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari sottoscritto dalle Parti Emiliane" di cui ai punti precedenti, autorizzando sin d'ora ad apportare eventuali modifiche formali e/o non sostanziali e/o di adeguamento normativo ai testi che si rendessero necessarie;
- 4) di dare mandato al Segretario del "Contratto di sindacato di voto e di blocco" di IREN S.p.A. a compiere tutti gli adempimenti correlati alla sottoscrizione di detto accordo, ivi compresi, a titolo esemplificativo, quelli previsti dal TUF e dal Regolamento Emittenti della Consob;

Preso atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- •Vice segretario generale favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lqs 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa e da intendersi qui integralmente richiamate:

1. di approvare il nuovo "Contratto di sindacato di voto e di blocco" di IREN S.p.A. di cui allo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato 1) inclusi i sub allegati:



PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

sub allegato 1) Statuto vigente.

sub allegato 2) Tabella relativa alle Azioni detenute dalle Parti nella Società

con individuazione (i) nella colonna (A) delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto; (ii) nella colonna (B) delle Azioni

Bloccate; (iii) nella colonna (C) delle Azioni Trasferibili.

sub allegato 3) Principi generali e macro assetto organizzativo.

2. di approvare il nuovo "Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari sottoscritto dalle Parti Emiliane" (Sub Patto Emiliano) di cui allo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato 2);

- 3. di autorizzare il Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune di Casalgrande o il soggetto dallo stesso delegato, a sottoscrivere il nuovo "Contratto di sindacato di voto e di blocco" di IREN S.p.A. e il "Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari sottoscritto dalle Parti Emiliane" di cui ai punti precedenti, autorizzando sin d'ora ad apportare eventuali modifiche formali e/o non sostanziali e/o di adeguamento normativo ai testi che si rendessero necessarie;
- 4. di dare mandato al Segretario del "Contratto di sindacato di voto e di blocco" di IREN S.p.A. a compiere tutti gli adempimenti correlati alla sottoscrizione di detto accordo, ivi compresi, a titolo esemplificativo, quelli previsti dal TUF e dal Regolamento Emittenti della Consob;
- 5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Presenti: 17 – VOTANTI n. 17 - Astenuti: 0

Voti favorevoli: 4 (il gruppo consiliare "PD")

Voti contrari: 13 (il gruppo consiliare di maggioranza "Noi per Casalgrande", il consigliere comunale Bottazzi Giorgio del gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle" e il consigliere comunale Corrado Giovanni del gruppo consiliare "Centro Destra per Casalgrande")

Si dà atto che il Consiglio comunale **non approva** la suddetta proposta di deliberazione.



PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente CASSINADRI MARCO IL Vicesegretario CURTI JESSICA

CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI BLOCCO

Il presente contratto (il "Patto Parasociale" o "Patto") è stipulato tra:

- 1. **Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.**, con sede legale in Genova via Dei Santi Giacomo e Filippo n. 7, capitale sociale Euro 175.017.430,00 i.v., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 01602020990, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto ("**FSU**");
- 2. **Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A.**, con sede legale in Torino Piazza Palazzo di Città n. 1, capitale sociale Euro 250.000.000,00 i.v., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 08765190015, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto ("FCT");
- 3. **Metro Holding Torino S.r.l. unipersonale**, con sede legale in Torino, corso Inghilterra 7, capitale sociale 8.362.753,00, P.IVA. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 12407720015, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto ("**MHT**");

(FCT e MHT sono definite collettivamente "**Torino e Provincia**")

- 4. **Comune di Reggio Emilia** con sede in Reggio Emilia in Piazza Prampolini n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 5. **Comune di Albinea** con sede in Albinea (RE) in Piazza Cavicchioni n. 8, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 6. **Comune di Bagnolo in Piano** con sede in Bagnolo (RE) in Piazza Garibaldi n. 5/1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 7. **Comune di Baiso** con sede in Baiso (RE) in via Imovilla n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 8. **Comune di Bibbiano** con sede in Bibbiano (RE) in Piazza Damiano Chiesa n. 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 9. **Comune di Boretto** con sede in Boretto (RE) in Piazza San Marco n. 5, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 10. **Comune di Brescello** con sede in Brescello (RE), in Piazza Matteotti n. 12, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 11. **Comune di Cadelbosco di Sopra** con sede in Cadelbosco Sopra (RE) in Piazza della Libertà n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;

- 12. **Comune di Campagnola Emilia** con sede in Campagnola (RE) in Piazza Roma n. 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 13. **Comune di Campegine** con sede in Campegine (RE) in Piazza Caduti del Macinato n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 14. **Comune di Canossa** con sede in Canossa (RE) in Piazza Matteotti n. 30, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 15. **Comune di Carpineti** con sede in Carpineti (RE) in Piazza Matilde di Canossa n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 16. **Comune di Casalgrande** con sede in Casalgrande (RE) in Piazza Martiri della Libertà n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 17. **Comune di Casina** con sede in Casina (RE) in Piazza IV Novembre n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 18. **Comune di Castelnovo di Sotto** con sede in Castelnovo di Sotto (RE) in Piazza IV Novembre n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 19. **Comune di Castelnovo né Monti** con sede in Castelnovo né Monti (RE) in Piazza Gramsci n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 20. **Comune di Cavriago** con sede in Cavriago (RE) in Piazza Don Dossetti n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 21. **Comune di Correggio** con sede in Correggio (RE) in Corso Mazzini n. 33, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 22. **Comune di Fabbrico** con sede in Fabbrico (RE) in via Roma n. 35, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 23. **Comune di Gattatico** con sede in Gattatico (RE) in Piazza Cervi n. 34, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 24. **Comune di Gualtieri** con sede in Gualtieri (RE) in Piazza Bentivoglio n. 26, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 25. **Comune di Guastalla** con sede in Guastalla (RE) in Piazza Mazzini n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 26. **Comune di Luzzara** con sede in Luzzara (RE) in Via Avanzi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 27. **Comune di Montecchio Emilia** con sede in Montecchio Emilia (RE) in Piazza Repubblica n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 28. **Comune di Novellara** con sede in Novellara (RE) in Piazzale Marconi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;

- 29. **Comune di Poviglio** con sede in Poviglio (RE) in via Verdi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 30. **Comune di Quattro Castella** con sede in Quattro Castella (RE) in Piazza Dante n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 31. **Comune di Reggiolo** con sede in Reggiolo (RE) in Piazza Martiri n. 38, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 32. **Comune di Rio Saliceto** con sede in Rio Saliceto (RE) in Piazza Carducci n. 18, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 33. **Comune di Rolo** con sede in Rolo (RE) in Corso Repubblica n. 39, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 34. **Comune di Rubiera** con sede in Rubiera (RE) in Via Emilia Est n. 15, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 35. **Comune di San Martino in Rio** con sede in San Martino in Rio (RE) in Corso Umberto I n. 22, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 36. **Comune di San Polo d'Enza** con sede in San Polo (RE) in Piazza IV Novembre n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 37. **Comune di Sant'Ilario d'Enza** con sede in Sant'Ilario d'Enza (RE) in via Roma n. 84, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 38. **Comune di Scandiano** con sede in Scandiano (RE) in Corso Vallisneri n. 6, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 39. **Comune di Ventasso** (costituito per fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto con efficacia 1-1-2016) con sede in Ventasso (RE) in via della Libertà n. 36 loc. Busana, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 40. **Comune di Vetto** con sede Vetto (RE) in Piazza Caduti di Legoreccio n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 41. **Comune di Vezzano sul Crostolo** con sede in Vezzano sul Crostolo (RE) in Piazza Libertà n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 42. **Comune di Viano** con sede in Viano (RE), in Via San Polo n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 43. **Comune di Villa Minozzo** con sede in Villa Minozzo (RE) in Piazza della Pace n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 44. **Comune di Parma** con sede in Parma in Piazza della Repubblica n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;

- 45. **Parma Infrastrutture S.p.A.** con sede legale in Parma in Largo Torello De Strada 11/A capitale sociale Euro 21.312.151,00 P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 02346630342, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto ("**Parma Infrastrutture**");
- 46. **Società per la Trasformazione del Territorio SpA STT Holding Spa** in liquidazione con sede legale in Parma Largo Torello Dè Strada 11/A DUC Comune di Parma, capitale sociale 5.716.070,00 P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma n. 02540570344 in persona del liquidatore;
- 47. **Comune di Busseto** con sede in Busseto (PR) in Piazza G. Verdi n. 10, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 48. **Comune di Collecchio** con sede in Collecchio (PR) in Viale della Libertà n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 49. **Comune di Felino** con sede in Felino (PR) in Piazza Miodini n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 50. **Comune di Fontevivo** con sede in Fontevivo (PR) in Piazza Repubblica n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 51. **Comune di Fornovo di Taro** con sede in Fornovo di Taro (PR) in Piazza Libertà n. 6, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 52. **Comune di Langhirano** con sede in Langhirano (PR) in Piazza G. Ferrari n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 53. **Comune di Medesano** con sede in Medesano (PR) in Piazza Marconi n. 6, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 54. **Comune di Montechiarugolo** con sede in Montechiarugolo (PR) in Piazza Rivasi n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 55. **Comune di Noceto** con sede in Noceto (PR) in Piazzale Adami n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 56. **Comune di Polesine Zibello** (costituito per fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello, con efficacia 1-1-2016), con sede in Polesine Zibello (PR) in Via G. Matteotti n. 10, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 57. **Comune di Roccabianca** con sede in Roccabianca (PR), in Viale Rimembranze n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 58. **Comune di San Secondo Parmense** con sede in San Secondo Parmense (PR) in Piazza G. Mazzini n. 12, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 59. **Comune di Sala Baganza** con sede in Sala Baganza (PR), in via Vittorio Emanuele II n. 34, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;

- 60. **Comune di Sissa Trecasali** (costituito per fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali, con efficacia 1-1-2014), con sede in Sissa Trecasali (PR) in via Provinciale 38 Loc. Sissa, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 61. **Comune di Soragna** con sede in Soragna (PR), in Piazzale Meli Lupi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 62. **Comune di Sorbolo Mezzani** (costituito per fusione dei Comuni di Sorbolo e di Mezzani, con efficacia 1-1-2019), con sede in Sorbolo Mezzani (PR) in Via del Donatore Sorbolo 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 63. **Comune di Tizzano Val Parma** con sede in Tizzano Val Parma (PR) in Piazza Roma n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 64. **Comune di Torrile** con sede in Torrile (PR) in Strada 1°Maggio n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 65. **Comune di Traversetolo** con sede in Traversetolo (PR) in Piazza Vittorio Veneto n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 66. **Comune di Piacenza** con sede in Piacenza in Piazza Cavalli n. 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;
- 67. **Comune di Lugagnano Val d'Arda** con sede in Lugagnano Val d'Arda (PC) in via Bersani n. 27, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto;

(le parti indicate dai punti da 4 a 67, sono definiti collettivamente le "Parti Emiliane")

- 68. Comune di La Spezia, con sede in La Spezia (SP), Piazza Europa n. 1, in persona del Sindaco pro tempore;
- 69. **Comune di Ameglia**, con sede in Ameglia (SP), Via Caffaggio n. 15, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- 70. **Comune di Arcola**, con sede in Arcola (SP), Piazza Muccini n. 1, in persona del Sindaco pro tempore;
- 71. **Comune di Bolano**, con sede in Bolano (SP), Piazza Castello n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- 72. **Comune di Bonassola**, con sede in Bonassola (SP), Via Iside Beverino n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- 73. **Comune di Brugnato** con sede in Brugnato (SP), Piazza Martiri n. 1, in persona del Sindaco pro tempore;
- 74. **Comune di Calice al Cornoviglio**, con sede in Calice al Cornoviglio (SP), Via Nasso n. 150, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- 75. **Comune di Carrodano**, con sede in Carrodano (SP), Piazza XXV Gennaio 1945 n. 12, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- 76. **Comune di Castelnuovo Magra**, con sede in Castelnuovo Magra (SP), in persona del Sindaco pro tempore;

- 77. **Comune di Deiva Marina**, con sede in Deiva Marina (SP), Corso Italia n. 85, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- 78. **Comune di Follo**, con sede in Follo (SP), Piazza Matteotti n. 9, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- 79. **Comune di Framura**, con sede in Framura (SP), Via Setta n. 42, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- 80. Comune di Levanto, con sede in Levanto (SP), Piazza Cavour n. 1, in persona del Sindaco pro tempore;
- 81. **Comune di Luni**, con sede in Luni (SP), Via Castagna n. 61, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- 82. **Comune di Maissana**, con sede in Maissana (SP), Piazza Municipio n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- 83. **Comune di Monterosso al Mare**, con sede in Monterosso al Mare (SP), Piazza Garibaldi n. 35, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- 84. Comune di Pignone, con sede in Pignone (SP), Via Casale n. 89, in persona del Sindaco pro tempore;
- 85. **Comune di Riccò del Golfo di Spezia**, con sede in Riccò del Golfo di Spezia (SP), Via Aurelia n. 150, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- 86. **Comune di Riomaggiore**, con sede in Riomaggiore (SP), Via T. Signorini n. 57, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- 87. **Comune di Santo Stefano Magra**, con sede in Santo Stefano Magra (SP), Piazza Matteotti n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- 88. **Comune di Sarzana**, con sede in Sarzana (SP), Piazza Matteotti n. 1, in in persona del Sindaco pro tempore;
- 89. **Comune di Sesta Godano**, con sede in Sesta Godano (SP), Piazza Marconi n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- 90. **Comune di Varese Ligure**, con sede in Varese Ligure (SP), Via Maurizio Caranza n. 36, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- 91. **Comune di Vernazza**, con sede in Vernazza (SP), Via San Francesco n. 56, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- 92. **Comune di Vezzano Ligure**, con sede in Vezzano Ligure (SP), Via Goito n. 2, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- 93. **Comune di Zignago**, con sede in Zignago (SP), Piazza IV Novembre n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore*;
- (i Comuni indicati ai punti da 68 a 93, primo e ultimo compresi, sono definiti collettivamente le "**Parti Spezzine**").
- FSU, Torino e Provincia, le Parti Emiliane e le Parti Spezzine sono collettivamente denominati le "**Parti**" e, individualmente, la "**Parte**".

Premesso che:

- A) Iren S.p.A. ("**Iren**" o la "**Società**") è una società quotata alla Borsa Italiana S.p.A., ed ha assunto tale denominazione in data 1° luglio 2010, a seguito della fusione fra Iride S.p.A. e Enìa S.p.A.;
- B) In data 5 aprile 2019 gli azionisti pubblici di Iren S.p.A. hanno sottoscritto un Accordo Parasociale volto a disciplinare, tra l'altro, un Sindacato di Voto ed un Sindacato di Blocco, sulle partecipazioni azionarie dagli stessi detenute del capitale della Società con scadenza alla data del 5 aprile 2024;
- C) L'Assemblea di Iren ha approvato in data 9 maggio 2016 alcune modifiche allo Statuto introducendo in particolare l'articolo 6 bis che disciplina la maggiorazione del diritto di voto;
- D) Le parti al fine di garantire lo sviluppo di Iren e delle sue partecipate intendono con il presente Patto determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni della Società, disciplinare le modalità di circolazione delle azioni oggetto del Sindacato di Blocco onde assicurare che la prevalenza dei diritti di voto di Iren sia di titolarità di Soggetti Pubblici, così come previsto dall'articolo 9 dello Statuto nonché regolare un coordinato trasferimento delle azioni non soggette al Sindacato di Blocco;
- E) Il presente contratto viene stipulato in prosecuzione del precedente Accordo Parasociale sottoscritto in data 5 aprile 2019 mantenendo inalterati gli assetti e gli equilibri esistenti e produrrà i suoi effetti a far data dal 6 aprile 2024;

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE - ALLEGATI - DEFINIZIONI

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Patto Parasociale.
- **1.2** In aggiunta ai termini definiti in altri articoli del Patto Parasociale, i termini di seguito elencati hanno il significato in appresso precisato per ciascuno di essi:

"Assemblea": si intende l'assemblea ordinaria e straordinaria, a seconda dei casi, dei soci della Società.

"Atto di Disposizione": si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: compravendita, acquisto o cessione per donazione, permuta, conferimento in società, compravendita in blocco, fusione, scissione, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o della nuda proprietà di un bene o di un complesso di beni.

"Azioni": si intendono tutte le azioni ordinarie della Società detenute dalle Parti alla Data di Efficacia di cui all'Allegato 2 colonna (A), nonché tutte le ulteriori azioni ordinarie della Società che le Parti dovessero eventualmente venire a detenere, a qualsivoglia titolo, nel rispetto dei limiti di cui al successivo art. 11.3, e, pertanto, incluse le azioni ordinarie acquistate o detenute a seguito di operazioni di aumento di capitale, scissione, fusione, conversione di warrant o altri diritti connessi ad obbligazioni convertibili, nonché da conversione di azioni di risparmio, obbligazioni convertibili o warrant; ciò fermo restando che tali ulteriori azioni saranno cedibili - salvo quanto previsto dall'art. 4.1.8.(ii) che segue - e verranno perciò inserite, oltre che nell'Allegato 2 colonna (A), anche nell'Allegato 2 colonna (C).

"Azioni Bloccate": indica, per ciascuna Parte, esclusivamente le Azioni di cui all'Allegato 2 colonna (B)

assoggettate a Sindacato di Blocco durante l'intero Periodo di Blocco, restando inteso che saranno considerate Azioni Bloccate per l'intera durata del Patto anche le Nuove Azioni Bloccate.

"Azioni Trasferibili": indica, per ciascuna Parte, esclusivamente le Azioni di cui all'Allegato 2 colonna (C), liberamente trasferibili da parte delle stesse.

"Collegio Sindacale": si intende il collegio sindacale della Società.

"Comitato del Sindacato" o "Comitato": si intende il comitato di cui all'art. 4.1.

"Consiglio di Amministrazione": si intende il consiglio di amministrazione della Società.

"Coordinatore del Patto": si intende il membro del Comitato del Sindacato nominato dal medesimo Comitato.

"Data di Efficacia": si intendono le ore 0.00 del 6 aprile 2024.

"Delibere Assembleari con Voto Maggiorato": ha il significato di cui all'articolo 6-bis dello Statuto

"Elenco Speciale": indica l'elenco speciale di cui all'articolo 6-ter dello Statuto istituito ai fini della maggiorazione del voto.

"Facoltà di Designazione": ha il significato di cui all'art. 4.1.8(iii).

"Giorno Lavorativo": si intende qualsiasi giorno lavorativo, diverso dal sabato e dalla domenica, in cui le banche siano aperte in Milano.

"Maggioranza dei Diritti di Voto": indica il 50% più uno del totale dei diritti di voto spettanti complessivamente a tutti gli azionisti della Società con riferimento alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato.

"Mandatario delle Parti Emiliane": si intende, con esclusivo riferimento alle Parti Emiliane, il Comune di Reggio Emilia. Le Parti Emiliane attraverso la sottoscrizione del Patto conferiscono al Comune di Reggio Emilia mandato irrevocabile in nome e per conto di ciascuna di esse, anche nell'interesse del Comune di Reggio Emilia, a esercitare i diritti alle stesse attribuiti dal Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal Mandatario delle Parti Emiliane. Le Parti Emiliane, inoltre, stabiliscono che il Sindaco pro tempore di Reggio Emilia sia il soggetto nominato dalle stesse a rappresentarle quale membro del Comitato del Sindacato, di cui all'art. 4.1 del Patto Parasociale. Fermo restando il conferimento del mandato irrevocabile, il Comune di Reggio Emilia si impegna a rappresentare la volontà delle Parti Emiliane nell'ambito di quanto stabilito tra le Parti Emiliane in separati accordi parasociali.

"Mandatario delle Parti Spezzine": si intende, con esclusivo riferimento alle Parti Spezzine, il Comune di La Spezia. Le Parti Spezzine, attraverso la sottoscrizione del Patto, conferiscono al Comune di La Spezia mandato irrevocabile in nome e per conto di ciascuna di esse, anche nell'interesse del Comune di La Spezia, a esercitare i diritti alle stesse attribuiti dal Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal Mandatario delle Parti Spezzine. Fermo restando il conferimento del mandato irrevocabile, il Comune di La Spezia si impegna a rappresentare la volontà delle Parti Spezzine nell'ambito di quanto stabilito fra le Parti Spezzine in separati accordi parasociali.

"Mandatario di MHT": si intende, con esclusivo riferimento a MHT, FCT. MHT attraverso la sottoscrizione del Patto conferisce a FCT mandato irrevocabile in nome e per conto di essa, a esercitare i diritti alla stessa attribuiti dal Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal Mandatario di MHT. Fermo restando il

conferimento del mandato irrevocabile, FCT si impegna a rappresentare la volontà di e MHT anche nell'ambito di quanto stabilito tra le FCT e MHT in separati accordi parasociali.

"Materie Rilevanti Assembleari": si intendono (i) le Delibere Assembleari con Voto Maggiorato; e (ii) le delibere assembleari relative alle seguenti materie (a) la modifica delle previsioni statutarie che disciplinano i limiti al possesso azionario; (b) la modifica delle previsioni statutarie relative alla composizione e nomina degli organi sociali; (c) le modifiche statutarie riguardanti i quorum costitutivi e deliberativi e le competenze delle assemblee e del consiglio di amministrazione; (d) la sede sociale; (e) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (f) la liquidazione della Società.

"Nuove Azioni Bloccate": indica le Azioni di titolarità di eventuali nuovi aderenti al Patto ai sensi del successivo paragrafo 13.5 che saranno conferite al Sindacato di Blocco il cui numero sarà determinato d'intesa tra il Comitato del Sindacato e il nuovo azionista.

"Statuto": si intende lo statuto della Società qui Allegato sub 1.

"Parti Emiliane": si intendono i soggetti indicati dai numeri da "4" a "67" nell'epigrafe del presente Patto Parasociale.

"Parti Spezzine": si intendono i soggetti indicati dai numeri da "68" a "93" nell'epigrafe del presente Patto Parasociale.

"Patto Parasociale" o "Patto": si intende il presente contratto, le sue premesse e i suoi Allegati.

"Periodo di Blocco": si intende il periodo intercorrente tra la Data di Efficacia e la Prima Data di Scadenza (inclusa) ovvero successive scadenze in caso di rinnovo tacito del Patto come previsto dall'art. 13.3.

"Prima Data di Scadenza": ha il significato di cui all'art. 13.3.

"Segretario del Sindacato": si intende il segretario del Sindacato di cui all'art. 4.2.

"Sindacato di Blocco": si intende la disciplina relativa ai vincoli al trasferimento delle Azioni Bloccate nei termini di cui alla successiva Sezione Terza.

"Sindacato di Voto": si intende la disciplina degli accordi di consultazione e di voto relativamente alle Azioni di cui alla successiva Sezione Seconda.

"Società": ha il significato di cui alla Premessa A).

"Soggetti Pubblici": ha il significato di cui all'articolo 9 dello Statuto.

"Vincolo di Intrasferibilità": si intende il vincolo di intrasferibilità delle Azioni Bloccate di cui all'art. 11.1.

- 1.3 Nelle definizioni di cui al Patto Parasociale, a meno che il contesto richieda altrimenti, l'uso del genere maschile si intende comprensivo del genere femminile ed i termini al singolare includono anche il plurale e viceversa.
- 1.4 I termini indicati nel Patto sono calcolati secondo i giorni di calendario, compresi i giorni festivi, computando il giorno di scadenza ed escludendo il giorno iniziale. Ove il giorno di scadenza non sia un Giorno Lavorativo tale termine sarà automaticamente differito al primo Giorno Lavorativo successivo.

1.5 Qualsiasi richiamo alla normativa deve intendersi come riferito alle norme primarie e secondarie di volta in volta vigenti.

SEZIONE PRIMA - OGGETTO ED ORGANI DEL SINDACATO

2. OGGETTO

- **2.1** Le Parti con il presente Patto:
 - (i) costituiscono un sindacato di voto delle Azioni nei termini di cui alla successiva Sezione Seconda (il "Sindacato di Voto");
 - (ii) stabiliscono taluni limiti alla circolazione delle Azioni Bloccate nei termini di cui alla successiva Sezione Terza (il "**Sindacato di Blocco**");
 - (iii) assumono gli ulteriori impegni ed obblighi di pagamento a titolo di penale in caso di inadempimento di cui alla successiva Sezione Quarta.

3. AZIONI VINCOLATE

- 3.1 Le Parti vincolano al Sindacato di Voto tutte le Azioni indicate all'Allegato 2, colonna (A), nonché tutte le ulteriori Azioni che verranno a detenere in costanza del Patto, che verranno inserite anche nell'Allegato 2 colonna (C).
- 3.2 Le Parti vincolano al Sindacato di Blocco le Azioni Bloccate nei termini e alle condizioni di cui al successivo art. 11.
- 3.3 .Le Parti concordano che, qualora diano corso ad acquisizioni in qualsiasi forma e/o Atti di Disposizione di Azioni, dovranno comunicare al Coordinatore del Patto ed al Segretario del Sindacato, entro 3 (tre) giorni dal relativo atto di acquisto e/o Atto di Disposizione: i) i riferimenti del cessionario delle Azioni (in caso di negoziazione fuori borsa o collocamento sul mercato mediante accelerated book building) e/o del soggetto beneficiario dell'Atto di Disposizione e se costoro siano Soggetti Pubblici; ii) la quantità di Azioni oggetto dell'acquisizione e/o dell'Atto di Disposizione.

4. ORGANI DEL SINDACATO DI VOTO

Gli organi del Sindacato di Voto sono: il "Comitato del Sindacato", il "Coordinatore del Patto" ed il "Segretario del Sindacato".

4.1 <u>Il Comitato del Sindacato ed il Coordinatore del Patto</u>

- **4.1.1** Il Comitato ha funzioni di coordinamento tra le Parti del Patto Parasociale.
- **4.1.2** Il Comitato del Sindacato è composto dai seguenti 3 membri:
 - (i) il Sindaco *pro tempore* del Comune di Genova in rappresentanza di FSU;
 - (ii) il Sindaco pro tempore del Comune di Torino in rappresentanza di FCT e MHT nonché
 - (iii) il Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Emilia in rappresentanza delle Parti Emiliane.

- **4.1.3** Il Comitato del Sindacato resterà in carica per tutta la durata del Patto. Ciascun membro del Comitato del Sindacato può delegare a partecipare alla riunione, in forma scritta, il Vice Sindaco del relativo Comune ovvero un componente della Giunta dello stesso Comune. La delega deve risultare da atto scritto e comunicata alle Parti ai sensi dell'art. 14.9 del Patto.
- **4.1.3bis** Le attività del Comitato del Sindacato saranno coordinate dal coordinatore del Patto (il "Coordinatore del Patto"). Il Coordinatore del Patto sarà nominato dal Comitato di Sindacato tra i membri del Comitato del Sindacato con rotazione ogni 12 mesi.
- **4.1.4** Il Comitato del Sindacato si riunisce ogni qual volta uno dei membri ne faccia richiesta con espresso impegno per il membro richiedente di rendersi parte diligente nella predisposizione della documentazione informativa e di tutto il materiale necessario per la trattazione delle materie poste all'ordine del giorno.
- 4.1.5 L'avviso di convocazione, che deve indicare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, deve essere inviato dal membro che richiede la convocazione a ciascun altro membro del Comitato a mezzo telefax, posta elettronica, raccomandata con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi prima della data fissata per la riunione del Comitato del Sindacato o in caso di urgenza almeno 1 (uno) Giorno Lavorativo prima della data fissata per la riunione del Comitato del Sindacato.
- **4.1.6** Le riunioni del Comitato del Sindacato salvo diverso unanime accordo tra i componenti del Comitato stesso si svolgeranno nel Comune nel quale risiede il componente che ha convocato la riunione, fermo restando che i membri potranno prendere parte alle riunioni anche tramite videoconferenza o audioconferenza.
- **4.1.7** Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario del Sindacato, che provvederà a redigere il verbale della riunione, nel quale sarà riassunto lo svolgimento dei lavori e riportate le decisioni, da assumersi all'unanimità. Il verbale di ciascuna riunione sarà sottoscritto dal Segretario e dal Coordinatore del Patto. Le riunioni saranno presiedute dal Coordinatore del Patto.
- **4.1.8** Rientra tra le competenze dei membri del Comitato di Sindacato la designazione, con decisione unanime, del Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società, i quali dovranno essere scelti con le modalità di seguito indicate sulla base di rose di nominativi indicati al Comitato di Sindacato, entro la prima riunione di cui all'art. 4.1.8(i) che segue. Ciascun membro potrà indicare, per ognuna delle predette cariche, fino a 3 (tre) nominativi di soggetti che siano in possesso di adeguate *professionalità* e competenze.
 - (i) A tal fine ogni qualvolta l'Assemblea della Società sia convocata per deliberare il rinnovo delle cariche sociali, il Coordinatore del Patto, o in difetto qualsivoglia altro membro, provvederà a convocare tempestivamente la riunione del Comitato del Sindacato da tenersi entro 2 giorni dalla data in cui è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea di rinnovo cariche. Il Comitato di Sindacato si riunirà ogni tre giorni al fine di individuare Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società i quali dovranno essere scelti entro il terzo giorno (ultimo giorno compreso) (il "Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste") prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste per la nomina degli amministratori o, ove non trovasse applicazione il voto di lista, entro il terzo giorno (ultimo giorno compreso) (il "Termine per la Nomina con Designazione in Assemblea") precedente il diverso termine applicabile per la nomina e/o per l'effettuazione degli adempimenti a ciò propedeutici. Qualora, entro i 7 giorni precedenti, a seconda dei casi, il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste o il Termine per la Nomina con Designazione in

Assemblea, il Comitato di Sindacato non abbia assunto la decisione in merito all'individuazione dei soggetti da designare per ciascuna delle cariche, le riunioni del Comitato di Sindacato dovranno proseguire con cadenza giornaliera. Il Comitato di Sindacato farà tutto quanto possibile per assumere, anticipatamente, la predetta decisione entro il terzo giorno (compreso) precedente il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste dimodoché possano completarsi le designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della tempistica prevista all'art. 6.3. Ove vi fossero motivate ragioni che non consentissero di giungere alla decisione entro il terzo giorno (compreso) precedente il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste il Sindaco del Comune che detenga il maggior numero di Azioni al 31 dicembre dell'anno precedente avrà facoltà di designare una delle predette cariche (di seguito, la "Facoltà di Designazione"). In caso di esercizio della Facoltà di Designazione da parte di un Sindaco, gli altri due componenti del Comitato di Sindacato designeranno all'unanimità le cariche sociali non designate dal Sindaco che abbia esercitato la Facoltà di Designazione; in caso di mancato esercizio della Facoltà di Designazione (a) il Comitato di Sindacato dovrà darne atto nell'ambito della riunione giornaliera; (b) il termine di cui all'art. 6.3 per la comunicazione al Segretario del Sindacato delle designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione da effettuarsi dalle Parti sarà automaticamente prorogato sino al giorno di calendario precedente la data coincidente con il Termine per la Designazione con Presentazione delle Liste; e (c) il Coordinatore del Patto, ed in difetto ciascun membro del Comitato di Sindacato, sarà tenuto a darne immediata comunicazione alle Parti con le modalità di cui all'art. 14.9 del Patto.

- (ii) Resta inteso che, al momento dell'esercizio della Facoltà di Designazione, il soggetto che intenda esercitarla: *a*) debba possedere almeno lo stesso numero di Azioni detenute al 31 dicembre dell'anno precedente; e *b*) si obblighi a includere tutte le proprie Azioni fra le Azioni Bloccate per un periodo di un anno dalla data di esercizio della Facoltà di Designazione, comunicandolo immediatamente al Segretario del Sindacato, che si attiverà per gli adempimenti conseguenti in ottemperanza alle disposizioni di legge. In ogni caso, previo eventuale inserimento per un anno nell'Allegato 2 colonna (B) nell'ipotesi prevista dal capoverso che precede, le azioni eccedenti quelle indicate nell'Allegato 2 colonna (A) saranno inserite nell'Allegato 2 colonna (C) e sarà ripristinato l'allegato 2 colonna (B) nella sua configurazione alla Data di Efficacia.
- (iii) Le Parti convengono altresì che, ai fini dell'esercizio della Facoltà di Designazione, nel computo delle Azioni detenute dai componenti del Comitato di Sindacato verranno incluse: *a*) quanto al Sindaco di Torino, quelle detenute complessivamente dal Comune di Torino e dalla Città Metropolitana anche mediante la controllata FCT e MHT; *b*) quanto al Sindaco di Genova, quelle detenute dal Comune di Genova anche mediante la controllata FSU; *c*) quanto al Sindaco di Reggio Emilia, quelle complessivamente detenute dalle Parti Emiliane.
- (iv) Inoltre, ove in corso di mandato il Consiglio di Amministrazione della Società dovesse procedere con la nomina del Presidente e/o Vice-Presidente e/o Amministratore Delegato in sostituzione di quello precedentemente designato, il Coordinatore del Patto, o in difetto qualsivoglia altro membro, provvederà a convocare la riunione del Comitato del Sindacato entro il giorno successivo alla data in cui è stato comunicato che il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà procedere con la nomina del Presidente e/o Vice-Presidente e/o Amministratore Delegato della Società in sostituzione di quello precedentemente designato. Il Comitato di Sindacato, nel corso della prima riunione, concorderà la cadenza periodica delle riunioni del Comitato al fine di individuare Presidente e/o Vice Presidente e/o Amministratore Delegato della Società entro il giorno precedente ("Termine per la Designazione con Nomina in CdA") la data in cui si terrà il Consiglio di Amministrazione per la relativa nomina. Qualora, entro i 4 giorni precedenti il Termine per la Designazione con Nomina in CdA, il Comitato di Sindacato non abbia assunto la decisione in merito all'individuazione del/i

soggetto/i da designare per ciascuna delle cariche, le riunioni del Comitato dovranno proseguire con cadenza giornaliera.

- (v) Ove il Comitato del Sindacato non designi il Presidente e/o il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato alle condizioni ed ai termini previsti dal presente Patto, il Patto si risolverà automaticamente senza necessità di ulteriori comunicazioni e dovrà intendersi definitivamente risolto ai sensi dell'art. 1360, comma 2 del cod. civ. con effetto dalla data di risoluzione. In tale evenienza il Coordinatore del Patto, ed in difetto ciascun membro del Comitato del Sindacato, sarà tenuto a darne immediata comunicazione alle Parti con le modalità di cui all'art. 14.9 del Patto.
- **4.1.9** Il Comitato del Sindacato dovrà verificare, con cadenza trimestrale sulla base delle risultanze del libro soci e dell'Elenco Speciale, se le Azioni Bloccate costituiscono la Maggioranza dei Diritti di Voto. Ove il Comitato del Sindacato accerti che le Azioni Bloccate non costituiscono la Maggioranza dei Diritti di Voto dovrà comunicare tale circostanza a tutte le Parti ai fini di cui al successivo art. 11.2.

4.2 <u>Il Segretario del Sindacato</u>

- 4.2.1 Il Segretario del Sindacato svolge le seguenti funzioni: (i) collaziona la lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dei successivi artt. 6 e 8 del Patto; (ii) trasmette alle Parti le manifestazioni di voto ricevute dalle Parti ai sensi del Patto Parasociale; (iii) effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Patto; (iv) redige e sottoscrive il verbale delle riunioni del Comitato; (v) effettua le comunicazioni di cui al precedente art. 4.1.9; (vi) si attiva per effettuare le comunicazioni a CONSOB previste dalla legge in occasione di ogni modifica del Patto; e (vii) aggiorna, con periodicità almeno semestrale e comunque ogniqualvolta riceva le comunicazioni ai sensi degli artt. 3.3 e 4.1.8.(ii) che precedono, gli elenchi di cui all'Allegato 2, trasmettendoli tempestivamente a FCT anche quale mandataria di MHT, FSU, al Mandatario delle Parti Emiliane e al Mandatario delle Parti Spezzine.
- 4.2.2 Il Segretario del Sindacato sarà nominato dal Comitato di Sindacato con decisione all'unanimità.

SEZIONE SECONDA - SINDACATO DI VOTO

5. SINDACATO DI VOTO

- 5.1 Le Parti intendono con il presente Patto assicurare che il diritto di voto nelle materie indicate alla presente Sezione Seconda sia esercitato dalle medesime nell'Assemblea in modo unitario ai sensi del Patto stesso.
- 5.2 Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si obbligano: (i) a presentare e a votare le liste per la nomina di amministratori e sindaci della Società di cui ai successivi artt. 6 e 8, (ii) a far sì che i Consiglieri di Amministrazione conformino il proprio voto in Consiglio di Amministrazione a quanto previsto dall'art. 7 del Patto e (iii) a conformare il proprio voto nell'Assemblea in relazione alle materie indicate nei successivi articoli 6, 8, 9 e 10 del Patto Parasociale.
- 5.3 Il Segretario del Sindacato comunicherà ai sensi dell'art. 14.9 tempestivamente alle Parti Emiliane (nella persona del Mandatario delle Parti Emiliane), alle Parti Spezzine (nella persona del Mandatario delle Parti Spezzine), a FCT anche quale Mandataria di MHT ed a FSU le determinazioni ricevute dalle altre Parti ai sensi del Patto affinché ciascuna Parte possa coerentemente conformare il proprio voto nella relativa Assemblea della Società a quanto previsto nel presente Patto Parasociale sia per quanto riguarda le delibere in relazione alle materie di cui al successivo art. 10.1 sia per quanto riguarda la presentazione ed il voto delle liste dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 6 e 8.

6. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E MACRO ASSETTO ORGANIZZATIVO

6.1 Composizione del Consiglio di Amministrazione.

Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto il Consiglio di Amministrazione sarà composto da n. 15 consiglieri di cui: n. 3 consiglieri designati da FSU, n. 3 consiglieri designati da FCT (anche quale mandataria di MHT), n. 3 consiglieri designati dalle Parti Emiliane, n. 1 consigliere designato dalle Parti Spezzine, n. 3 consiglieri designati dal Comitato di Sindacato ai sensi dell'art. 4.1.8 che ricopriranno la carica di Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società e n. 2 consiglieri eletti dalle minoranze in conformità a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto.

- 6.2 Le Parti si impegnano a presentare e votare congiuntamente la lista dei Consiglieri che verrà collazionata in conformità alle norme che seguono sub (A), (B), (C), (D) et (E):
 - (A) n. 3 Consiglieri designati da FSU.

A FSU spetterà designare i candidati consiglieri da contrassegnare nella lista con i numeri progressivi da 1 a 3 (primo e ultimo compreso);

- (B) n. 3 Consiglieri designati da FCT (anche quale mandataria di MHT).
 - A FCT (anche quale mandataria di MHT) spetterà designare i candidati consiglieri da contrassegnare nella lista con i numeri progressivi da 4 a 6 (primo e ultimo compreso);
- (C) n. 3 Consiglieri designati dalle Parti Emiliane.
 - Alle Parti Emiliane spetterà designare i candidati consiglieri da contrassegnare nella lista con i numeri progressivi da 7 a 9 (primo e ultimo compreso).;
- (D) n. 1 Consigliere designato dalle Parti Spezzine.
 - Alle Parti Spezzine spetterà designare il candidato consigliere da contrassegnare nella lista con il numero 10;
- (E) n. 3 consiglieri saranno designati dal Comitato di Sindacato ai sensi dell'art. 4.1.8 e ricopriranno la carica di Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società. I 3 candidati consiglieri designati dal Comitato di Sindacato saranno contrassegnati nella lista con i numeri progressivi da 11 a 13 (primo e ultimo compreso). Salvo diversa indicazione da parte del Comitato di Sindacato, saranno designati Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato della Società i candidati indicati nella lista consegnata al Segretario del Sindacato rispettivamente con i numeri 11, 12 e 13.

Resta inteso che n. 2 ulteriori consiglieri potranno essere designati, mediante voto di lista, dai soci diversi dalle Parti in conformità a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto.

6.3 Ove i soci diversi dalle Parti non presentino alcuna lista, i consiglieri da indicare con i nn. 14) e 15) saranno designati, quanto al candidato da indicare con il n. 14), dal Sindaco del Comitato di Sindacato che, secondo i criteri previsti dall'art. 4.1.8(iii), sia titolare del maggior numero di Azioni al 31 dicembre dell'anno precedente; quanto al candidato da indicare con il n. 15), da quello che, fra gli altri due Sindaci appartenenti al Comitato di Sindacato, secondo i criteri previsti dall'art. 4.1.8(iii) sia titolare del maggior numero di Azioni al 31 dicembre

dell'anno precedente. In caso di parità si procederà mediante sorteggio. Le designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione, corredate della documentazione di cui all'art. 20.5, lett. c) dello Statuto, dovranno essere comunicate al Segretario del Sindacato:

- (i) per quanto riguarda FSU, dal Presidente o dall'Amministratore Unico;
- (ii) per quanto riguarda FCT, anche quale mandataria di MHT, dal Presidente o dall'Amministratore Unico;
- (iii) dal Mandatario delle Parti Emiliane in rappresentanza delle Parti Emiliane; e
- (iv) dal Mandatario delle Parti Spezzine in rappresentanza delle Parti Spezzine,

entro i cinque giorni, salvo quanto previsto all'art. 4.1.8(ii), precedenti il termine di scadenza per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione complete di tutta la documentazione prevista e richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, nonché dallo statuto sociale come di volta in volta vigente per la nomina dei consiglieri di amministrazione. Sarà cura del Segretario del Sindacato comunicare tempestivamente alle Parti la lista che sarà presentata ai sensi del successivo capoverso.

Entro il medesimo termine ciascuna Parte dovrà far pervenire al Segretario del Sindacato in originale: (*x*) una certificazione dalla quale risulti la titolarità delle Azioni detenute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20.5 lett. a) dello Statuto; nonché (*y*) una procura a presentare la lista.

Subordinatamente alla decisione del Comitato di Sindacato in merito alla designazione dei n. 3 consiglieri che assumeranno le cariche di Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato della Società, il Segretario del Sindacato presenterà alla Società, in nome e per conto di tutte le Parti, la lista *ex* art. 19.2(i) dello Statuto dei soggetti designati ai sensi del Patto quali membri del Consiglio di Amministrazione, nonché l'ulteriore documentazione accessoria richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, nonché dallo Statuto.

6.4 <u>Macro assetto organizzativo</u>

Ciascuna Parte si impegna a votare in assemblea per la nomina quale Presidente della Società del soggetto di volta in volta designato dal Comitato di Sindacato.

Le Parti si impegnano a fare tutto quanto possibile, nei limiti di legge e per quanto di competenza, affinché per tutta la durata del Patto:

- (i) le cariche di Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Società siano attribuite ai consiglieri designati dalle Parti per il tramite del Comitato di Sindacato ai sensi dell'art. 4.1.8;
- (ii) al Presidente, Vice-Presidente e Amministratore Delegato della Società siano attribuite responsabilità, in linea con quelle indicate al punto "Struttura di vertice" del macro assetto organizzativo qui Allegato sub 3;
- (iii) il macro assetto organizzativo del gruppo Iren sia in linea e recepisca quanto descritto nel documento Allegato sub 3;
- (iv) gli investimenti che la Società effettuerà siano suddivisi nel rispetto del principio dell'equilibrio dei

territori di riferimento delle Parti.

Le Parti stabiliscono sin d'ora che sarà possibile apportare modifiche all'Allegato 3, ad eccezione delle disposizioni contenute nel paragrafo "Consiglio di Amministrazione" del medesimo Allegato 3, nel corso della durata del Patto qualora ritenuto opportuno e/o necessario in relazione agli obiettivi strategici della Società, ai mutamenti dello scenario di business o a modifiche normative e regolamentari rilevanti. A tal fine conferiscono mandato congiunto al Comitato del Sindacato per eventualmente adeguare/modificare l'Allegato 3 con l'impegno di darne adeguata comunicazione alle Parti e al Mercato .Ciascuna Parte si impegna a fare tutto quanto possibile nei limiti di legge affinché gli amministratori dalla stessa designati esercitino i loro diritti di voto in modo tale che le previsioni del Patto siano adempiute per tutta la durata dello stesso. Le Parti si impegnano a revocare ciascun amministratore della Società che eserciti il proprio diritto di voto in modo contrario o non in linea con quanto previsto nel presente art. 6.4, restando inteso che l'amministratore in sostituzione sarà nominato ai sensi del successivo art. 7.

7. SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 7.1 Nel caso in cui uno qualunque degli amministratori della Società cessi, per dimissioni o per qualsivoglia altra ragione, prima della scadenza del proprio periodo di carica, l'avente/ gli aventi diritto che ha/nno designato ai sensi del Patto Parasociale l'amministratore venuto meno, provvederà/ nno a designare un nuovo amministratore e:
 - (i) le Parti faranno tutto quanto in loro potere, nei limiti di legge e dello Statuto, e per quanto di rispettiva competenza, affinché gli amministratori da esse designati nominino mediante cooptazione il soggetto così designato come nuovo amministratore della Società;
 - (ii) le Parti parteciperanno all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2386, co. 1, cod. civ. per nominare amministratore il soggetto di cui al precedente punto (i), ovvero altro soggetto indicato dall'avente/ gli aventi diritto che ha/nno designato ai sensi del Patto Parasociale l'amministratore venuto meno.

La procedura di sostituzione dovrà anche rispettare (nei limiti di legge e dello Statuto) la designazione da parte del Comitato di Sindacato di Presidente e/o Vice Presidente e/o Amministratore Delegato della Società ai sensi dell'art. 4.1.8 del Patto.

7.2 Nell'ipotesi di cui all'art. 7.1, le Parti si impegnano a fare tutto quanto in loro potere, nei limiti consentiti dalla legge, affinché non si tengano riunioni del Consiglio di Amministrazione che abbiano ad oggetto le materie di cui agli artt. 25.4 e 25.5 dello Statuto ovvero che non siano adottate delibere sulle predette materie sino a quando non si sia proceduto - su designazione dell'avente/degli aventi diritto che ha/nno designato ai sensi del Patto Parasociale l'amministratore venuto meno - all'insediamento del membro nominato ai sensi del Patto Parasociale in sostituzione di quello cessato.

8. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

- 8.1 Le Parti si danno atto che per tutta la durata del Patto il Collegio Sindacale sarà composto da n. cinque Sindaci Effettivi e n. due supplenti di cui: n. 1 Sindaco Effettivo designato da FSU, n. 1 Sindaco Effettivo designato da FCT anche quale mandataria di MHT e n. 1 Sindaco Effettivo designato dalle Parti Emiliane.
- **8.2** Le Parti si impegnano a presentare congiuntamente la lista dei Sindaci che verrà determinata in conformità alle norme che seguono.

- **8.3** La lista dei Sindaci indicherà tanti candidati quanti saranno i membri del Collegio Sindacale da eleggere e sarà determinata secondo le modalità seguenti:
 - (i) FSU avrà diritto di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo";
 - (ii) FCT anche quale mandataria di MHT avrà diritto di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo";
 - (iii) le Parti Emiliane avranno diritto di designare il candidato da inserire al terzo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo";
 - (iv) FSU, FCT (anche quale mandataria di MHT) e le Parti Emiliane avranno diritto a rotazione di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente". La prima designazione spetterà a FSU;
 - (v) FSU, FCT (anche quale mandataria di MHT) e le Parti Emiliane avranno diritto, nell'ordine, a rotazione di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente", e a designare i candidati da inserire al quarto e quinto posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo". La prima designazione spetterà a FCT.
- 8.4 Le designazioni dei membri del Collegio Sindacale dovranno essere comunicate al Segretario del Sindacato:
 - per quanto riguarda FSU, dal Presidente o dall'Amministratore Unico;
 - per quanto riguarda FCT, anche quale mandataria di MHT, dal Presidente o dall'Amministratore Unico;
 - per quanto riguarda le Parti Emiliane dal Mandatario delle Parti Emiliane

entro i dieci giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Collegio Sindacale complete di tutta la documentazione prevista e richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, nonché dallo statuto sociale di volta in volta vigente per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale da questi designati. Sarà cura del Segretario del Sindacato comunicare tempestivamente alle Parti la lista che sarà presentata – ai sensi del successivo capoverso.

Entro il medesimo termine ciascuna Parte dovrà far pervenire al Segretario del Sindacato in originale: (x) una certificazione dalla quale risulti la titolarità delle Azioni detenute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29.5 dello Statuto; nonché (y) una procura a presentare la lista.

Il Segretario del Sindacato presenterà alla Società, in nome e per conto di tutte le Parti, la lista ex art. 28.2 dello Statuto dei soggetti designati quali membri del Collegio Sindacale della Società ai sensi del Patto, nonché l'ulteriore documentazione accessoria richiesta dalle applicabili disposizioni di legge e di regolamento, nonché dallo Statuto.

9. SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE

Qualora debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Sindacale, le Parti provvederanno a proporre congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione indicato su proposta dell'avente diritto che aveva designato il sindaco cessato.

10. MATERIE RILEVANTI ASSEMBLEARI

- 10.1 Le Parti si impegnano (i) fatta eccezione per i trasferimenti delle Azioni consentiti ai sensi dell'art. 11.4, ad astenersi dal compiere, assumendo a tal fine l'impegno ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile in relazione alle proprie controllanti, qualsiasi operazione che possa determinare la cancellazione dall'Elenco Speciale e/o la perdita del diritto alla maggiorazione del diritto di voto in relazione alle proprie Azioni, e (ii) a non richiedere la cancellazione dell'Elenco Speciale né a rinunciare alla iscrizione all'Elenco Speciale e/o al diritto di maggiorazione del voto in relazione alle proprie Azioni.
- 10.2 Le Parti convengono che, per tutta la durata del Patto, in sede di Assemblea straordinaria dei soci della Società le Parti delibereranno a favore di una Materia Rilevante Assembleare solo qualora almeno 4 (quattro) giorni precedenti la data di prima convocazione di tale Assemblea della Società sia le Parti Emiliane (per il tramite del Mandatario delle Parti Emiliane), sia FSU (per il tramite del Presidente, ovvero dell'Amministratore Unico, ovvero nel caso di inerzia, del Sindaco pro tempore del Comune di Genova), sia infine FCT anche quale mandataria di MHT (per il tramite del Presidente, ovvero dell'Amministratore Unico ovvero, nel caso di inerzia, del Sindaco pro tempore del Comune di Torino) abbiano comunicato per iscritto al Segretario del Sindacato il proprio voto favorevole a tale delibera. A tal fine il Segretario del Sindacato, con un preavviso di almeno 2 (due) giorni rispetto alla data di prima convocazione di tale Assemblea della Società chiamata a deliberare su una delle Materie Rilevanti Assembleari, dovrà comunicare a ciascuna delle Parti le rispettive decisioni assunte. Pertanto:
 - (i) qualora le Parti Emiliane, FCT (anche quale mandataria di MHT) e FSU non avessero espresso il proprio voto favorevole alla proposta di delibera di cui al presente art. 10.2 entro il termine qui previsto, ciascuna delle Parti dovrà partecipare alla relativa Assemblea della Società ed esprimere il proprio voto contrario all'assunzione della delibera stessa; mentre
 - (ii) qualora le Parti Emiliane, FCT (anche quale mandataria di MHT) e FSU avessero tutte espresso il proprio voto favorevole alla proposta di delibera di cui al presente art. 10.2 entro il termine qui previsto, ciascuna delle Parti dovrà partecipare alla relativa Assemblea della Società ed esprimere il proprio voto favorevole all'assunzione della delibera stessa.

SEZIONE TERZA - SINDACATO DI BLOCCO

11. VINCOLO DI INTRASFERIBILITÀ

11.1 Le Parti convengono che sono vincolate al Sindacato di Blocco esclusivamente tutte le Azioni Bloccate, per l'intera durata del Periodo di Blocco.

Le Parti si impegnano ed obbligano a non compiere Atti di Disposizione aventi per oggetto le Azioni Bloccate, nel corso di tutto il Periodo di Blocco (il "Vincolo di Intrasferibilità"). Le Parti convengono inoltre che, qualora le Azioni Bloccate siano oggetto, in tutto o in parte, di costituzione o trasferimento di diritti reali di garanzia (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pegno), i corrispondenti diritti amministrativi (incluso il diritto di voto) siano, in sede di costituzione ovvero trasferimento, in capo alle stesse mantenuti.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le Azioni Trasferibili non sono vincolate al Sindacato di Blocco e sono liberamente trasferibili dalle stesse.

11.2 Ciascuna Parte si impegna, ove il Comitato di Sindacato ai sensi del precedente paragrafo 4.1.9 accerti che le Azioni Bloccate non costituiscono la Maggioranza dei Diritti di Voto, a negoziare in buona fede le modalità ritenute più opportune per fare in modo che gli obiettivi di *governance* regolati dal presente Patto possano

- continuare ad essere attuati in modo sostanzialmente analogo a quanto qui previsto, fermo restando che le eventuali modifiche al Patto dovranno essere approvate con le modalità di cui al successivo art. 13.4.
- 11.3 Le Parti si impegnano a non porre in essere né direttamente, né indirettamente, né per interposta persona per tutta la durata del Patto, Atti di Disposizione di Azioni della Società (siano esse Azioni soggette al Sindacato di Voto o siano Azioni Bloccate) o altri atti e/o fatti e/o operazioni che comportino o possano comportare l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) sulle azioni della Società ai sensi della normativa applicabile (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 "regolamento emittenti").
- **11.4** Le Parti convengono che, per tutto il Periodo di Blocco, saranno libere di trasferire (i) le Azioni Trasferibili indicate per ciascuna di esse nell'**Allegato 2 colonna (C)**.
- 11.5 In deroga a quanto previsto dal successivo art. 13.3, il Vincolo di Intrasferibilità cesserà automaticamente di avere efficacia nel caso in cui venga emanata una legge, o altro atto avente forza di legge, in forza del quale le società (e/o loro controllate) affidatarie di servizi pubblici locali perdano l'affidamento dei servizi medesimi qualora i diritti di voto spettanti in tali società a enti pubblici e/o società controllate da questi ultimi con riferimento alla nomina degli organi sociali siano complessivamente superiori al 50% più uno dei diritti di voto spettanti a tutti i soci della Società per le medesime materie.

SEZIONE QUARTA - INADEMPIMENTI, PENALE, DURATA, MODIFICAZIONE DEL PATTO E DISPOSIZIONI VARIE

12. INADEMPIMENTI E PENALI

- 12.1 Ciascuna Parte che abbia violato l'obbligo di votare nell'Assemblea della Società in conformità a quanto previsto dal Patto o che abbia violato il divieto di alienazione di Azioni derivante dall'esercizio della Facoltà di Designazione di cui all'art. 4.1.8(ii) che precede, nonché gli obblighi previsti negli artt. 6, 7, 8, 10 e 11 del Patto (e con espressa esclusione dell'art. 5 del Patto), sarà tenuta a pagare una penale di Euro 10 milioni per la violazione compiuta, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, da versarsi alle altre Parti non inadempienti, pro-quota in relazione alla rispettiva partecipazione nella Società alla data della violazione. In caso di violazione del Vincolo di Intrasferibilità la penale di cui sopra sarà pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla Parte cedente.
- 12.2 In caso di violazione dell'art. 5.2.(ii) le Parti faranno quanto in loro potere per procurare la convocazione dell'assemblea ordinaria della Società per la nomina dell'amministratore cessato su designazione dell'avente/degli aventi diritto che ha/hanno designato ai sensi del Patto Parasociale l'amministratore venuto meno.
- 12.3 Ad integrazione di quanto previsto al precedente art. 12.1, qualora a seguito di violazioni delle disposizioni di cui al presente Patto sorga in capo ad una o più delle Parti, singolarmente o in solido tra di loro, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (anche residuale) ai sensi della normativa applicabile (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 -"regolamento emittenti") avente ad oggetto azioni della Società, la Parte inadempiente terrà indenni e manlevate le altre Parti da tutti i costi, spese, oneri connessi o comunque derivanti da tale condotta, ivi compresi quelli relativi all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni della Società.
- 12.4 In tutti i casi di inadempimento di cui ai precedenti artt. 12.1 e 12.3 ciascuna delle Parti non inadempienti avrà anche diritto di richiedere al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 15, con la procedura ivi stabilita, di pronunciare la risoluzione di diritto del presente Patto nei confronti della Parte inadempiente.

12.5 Ferma restando la responsabilità del Comune di Reggio Emilia in proprio, del Comune di La Spezia in proprio e/o di FCT in proprio quali parti del presente Patto, resta inteso fra le Parti che potranno essere imputate al Comune di Reggio Emilia e/o al Comune di La Spezia e/o a FCT, nelle rispettive qualità di Mandatario delle Parti Emiliane, Mandatario delle Parti Spezzine, e Mandataria di MHT responsabilità e/o obbligazioni di pagamento di penali esclusivamente ove siano conseguenti allo svolgimento del proprio mandato. Nel caso in cui responsabilità e/o obbligazioni di pagamento di penali siano imputabili, a seconda dei casi, a soci che siano Parti Emiliane diversi dal Comune di Reggio Emilia o a soci che siano Parti Spezzine diverse dal Comune di La Spezia o a MHT, rispettivamente il Comune di Reggio Emilia, il Comune di La Spezia e FCT si faranno parti diligenti nel recuperare il pagamento di penali presso i responsabili.

13. ADESIONE AL PATTO - DURATA DEL PATTO

- **13.1** Il Patto potrà essere sottoscritto da tutte, o parte delle, Parti entro e non oltre la Data di Efficacia, fermo restando quanto previsto al successivo art. 13.2.
- 13.2 Il Patto sarà valido e produrrà effetti fra le Parti a decorrere dalla Data di Efficacia.
- 13.3 Fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 11.5 e fermo quanto previsto nel precedente paragrafo 13.2, il Patto avrà efficacia tra le Parti sino al terzo anniversario della Data di Efficacia (la "Prima Data di Scadenza") e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio, salva disdetta da parte di FSU o FCT (anche quale mandataria di MHT) o da parte delle Parti Emiliane; nel caso intervenga detta disdetta, il Patto cesserà di avere efficacia alla scadenza del triennio in corso alla data della disdetta.

Quanto precede fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti di recedere dal Patto mediante comunicazione inviata alle altre Parti con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto al Segretario del Sindacato.

Il recesso da parte di alcune delle Parti farà venir meno l'efficacia del Patto per tutte le altre Parti solo ove i diritti di voto per le Delibere Assembleari con Voto Maggiorato spettanti alle Parti che non hanno esercitato il recesso sia inferiore al 40% del numero complessivo dei diritti di voto spettanti a tutti gli azionisti con riferimento alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato. Ad eccezione di quest'ultima evenienza, il Patto proseguirà tra le Parti che non hanno esercitato il diritto di recesso.

Ove a seguito dell'esercizio del diritto di recesso, i diritti di voto per le Delibere Assembleari con Voto Maggiorato spettanti alle Parti che non hanno esercitato il recesso fosse inferiore al 50% più un voto del totale dei diritti di voto spettanti con riferimento alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato o comunque si rendesse necessario adeguare le modalità di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, le Parti negozieranno in buona fede le nuove condizioni di nomina degli organi sociali; anche in questa evenienza troverà applicazione la disciplina di cui al successivo art. 13.4. Ove non sia raggiunto un accordo entro i 90 giorni precedenti la scadenza del triennio in corso alla data del recesso, il Patto si scioglierà a detta scadenza.

13.4 Il Patto Parasociale potrà essere modificato con l'accordo scritto di Parti rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto. Le modifiche del Patto dovranno essere comunicate a tutte le Parti con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza le Parti dissenzienti avranno facoltà di recesso immediato mediante comunicazione trasmessa entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente la data di entrata in vigore delle modificazioni al Patto.

13.5 Il Patto Parasociale è aperto all'adesione, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1332 del codice civile, di Soggetti Pubblici che siano diventati soci della Società a seguito di acquisto di Azioni effettuato sul mercato o negoziato direttamente fra le Parti, oppure in virtù di aumento di capitale della Società (i "Nuovi Soci Acquirenti"), restando inteso che l'adesione dei Nuovi Soci Acquirenti dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comitato. L'adesione sarà formalizzata mediante la sottoscrizione da parte dei nuovi azionisti di una lettera di adesione (ciascuna, una "Lettera di Adesione") comunicata alle altre Parti ai sensi del successivo paragrafo 14.9. Le Parti concordano che il nuovo socio diventerà parte a tutti gli effetti del Patto come di seguito indicato con l'accettazione da parte del Comitato della Lettera di Adesione. Ad esito della adesione tutte le Azioni di ciascuna nuova parte saranno apportate al Sindacato di Voto, mentre le Azioni conferite al Sindacato di Blocco saranno pari alle Nuove Azioni Bloccate nel numero determinato d'intesa tra il Comitato del Sindacato e il nuovo azionista.

14. DISPOSIZIONI GENERALI

14.1 Tolleranza

L'eventuale tolleranza di uno delle Parti ai comportamenti di una o più delle altre Parti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.

14.2 Invalidità

Qualsiasi articolo, clausola, o paragrafo del presente Patto Parasociale che sia o divenga illegittimo, invalido o privo di efficacia sarà considerato inefficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità od inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare, nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge, le altre disposizioni del presente Patto Parasociale.

14.3 Modifiche

Eventuali accordi modificativi ed integrativi al presente Patto dovranno essere conclusi per iscritto ai sensi del precedente art. 13.4.

14.4 Rinunce

Nessuna rinuncia concernente una clausola del / o un diritto derivante dal presente Patto Parasociale deve considerarsi una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'ambito di tale rinuncia. Nessuna rinuncia operata da una Parte ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del presente Patto Parasociale deve considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.

14.5 Ulteriori accordi parasociali

A decorrere dalla Data di Efficacia, il presente Patto Parasociale e gli allegati ad esso relativi sostituiscono integralmente e rendono inefficaci qualsiasi altro contratto, rapporto, accordo, impegno od intesa, anche verbale, precedentemente intervenuti tra le Parti in merito all'oggetto del Patto Parasociale, ivi incluse le disposizioni del precedente Accordo Parasociale sottoscritto in data 5 aprile 2019. Le Parti convengono pertanto che con l'entrata in vigore del presente Patto, il precedente Accordo Parasociale sottoscritto in data 5 aprile 2019 dovrà considerarsi definitivamente sciolto e privo di efficacia.

È consentita, esclusivamente tra le Parti, la stipula di patti o convenzioni di natura parasociale, purché non in conflitto con alcuna delle disposizioni del Patto.

14.6 Sottoscrizione del Patto Parasociale

Le Parti sottoscrivono il presente Patto Parasociale, in qualità di azionisti della Società, ai fini di garantire lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo, ed intendendo con il Patto Parasociale (i) determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta delle deliberazioni dell'assemblea dei soci di cui alla Sezione Seconda; e (ii) disciplinare i limiti alla circolazione delle Azioni di cui alla Sezione Terza.

14.7 Obblighi per il fatto del terzo

Ogni volta che nel Patto le Parti si assumono impegni che dipendono da terzi, con espressioni: "si obbligano a far sì che (...)", "faranno in modo che (...)", o simili, l'impegno deve intendersi assunto ai sensi dell'articolo 1381 cod. civ.. Eventuali inadempimenti agli obblighi assunti dalle Parti con il Patto, conseguenza di atti e/o omissioni posti in essere o attribuibili ad uno o più consiglieri di amministrazione, saranno considerati come inadempimento della Parte che ha nominato il consigliere cui riferire il sopraddetto comportamento, con conseguente applicabilità di quanto disposto dall'articolo 1381 cod. civ.

14.8 Assenza di solidarietà

Tutti gli obblighi e diritti di cui al presente Patto sono assunti dalle Parti in via individuale e non solidale senza vincoli di solidarietà passiva o attiva.

14.9 Comunicazioni

- (A) <u>Modalità di effettuazione delle comunicazioni</u>. Qualsivoglia comunicazione o notifica richiesta o consentita in conformità al presente Patto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o telefax o posta elettronica e s'intenderà debitamente e validamente recapitata al momento (i) della trasmissione all'indirizzo sopra indicato, purché si tratti di un Giorno Lavorativo nel corso del normale orario di lavoro, nell'ipotesi di comunicazione a mezzo telegramma; (ii) del ricevimento da parte del mittente di telefax di conferma inviatogli dal destinatario nell'ipotesi di comunicazione a mezzo telefax; e (iii) del ricevimento della ricevuta di ritorno da parte del mittente nel caso di comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere o consegnata a mani.
- (B) <u>Destinatario delle comunicazioni</u>. Le comunicazioni saranno validamente e tempestivamente effettuate a tutti i soggetti, nei cui confronti devono essere inviate ai sensi del Patto, se trasmesse ai seguenti destinatari:
- (i) Parti Emiliane a: al Sindaco *pro tempore* del Comune di Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, all'indirizzo PEC comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it, *email*: segreteria.sindaco@comune.re.it (di seguito il "Rappresentante Comune delle Parti Emiliane");
- (ii) Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.: al suo Presidente, ovvero, se del caso, al suo Amministratore Unico, all'indirizzo PEC <u>113fsu@legalmail.it</u>; *email*: info@finanziariasviluppoutilities.it;
- (iii) Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A. anche quale mandataria di MHT: all'Amministratore Unico (o, se del caso, al Presidente), in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, all'indirizzo PEC fctspa@legalmail.it; email: fctspa@comune.torino.it
- (iv) Parti Spezzine a: al Sindaco *pro tempore* del Comune di La Spezia, in Piazza Europa n. 1, all'indirizzo PEC *email*: sindaco@comune.sp.it (di seguito, il "**Rappresentante Comune delle Parti Spezzine**").

(C) Onere di trasmettere le comunicazioni. Fermo quanto previsto ai precedenti capoversi (A) e (B) in riferimento a modalità ed al momento di perfezionamento delle comunicazioni, il Rappresentante Comune delle Parti Emiliane, FCT (anche quale mandataria di MHT) e il Rappresentante Comune delle Parti Spezzine che ricevessero una comunicazione ai sensi del presente articolo provvederanno senza indugio all'inoltro della stessa ai rispettivi mandanti, rispondendo nei loro confronti dell'eventuale danno che il ritardo nell'inoltro della comunicazione dovesse arrecare ad uno o più di essi.

15. ARBITRATO

- 15.1 Qualsivoglia controversia comunque iniziata in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente Patto che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.
- 15.2 Sede dell'arbitrato sarà Milano ed il lodo sarà impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ai sensi dell'art. 829, 3° comma, c.p.c.. Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto d'arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, il quale sarà pure competente in via esclusiva per qualunque provvedimento dell'Autorità Giudiziaria comunque relativo al presente Patto.

Si allega:

Allegato 1 Statuto.

Allegato 2 Tabella relativa alle Azioni detenute dalle Parti nella Società con individuazione

(i) nella colonna (A) delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto; (ii) nella colonna

(B) delle Azioni Bloccate; (iii) nella colonna (C) delle Azioni Trasferibili.

Allegato 3 Principi generali e macro assetto organizzativo.

STATUTO IREN S.p.A.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita una società per azioni denominata "IREN S.p.A.".

ART. 2 SEDE

- **2.1** La società ha sede legale in Reggio Emilia, sedi operative in Torino, Genova, Parma e Piacenza.
- **2.2** La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero.
- **2.3** Il domicilio degli azionisti, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 3 DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga deliberata dall'assemblea.

OGGETTO SOCIALE

ART. 4 OGGETTO SOCIALE

- **4.1** La società opera, in via diretta o attraverso società ed enti di partecipazione, nei settori:
- della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, importazione, esportazione, distribuzione, acquisto, vendita, stoccaggio, utilizzo e recupero della energia elettrica e termica, del gas e della energia in genere, sotto qualsiasi forma si presentino e della progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti;
- della gestione dei servizi di illuminazione pubblica e semaforici, progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti;
- della progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione di impianti di produzione e delle reti di distribuzione del calore per riscaldamento di edifici od altri usi, anche abbinati alla produzione di energia elettrica;
- dei servizi a rete, ivi compresi i servizi relativi al ciclo idrico integrato e in campo ambientale, ivi compresi i servizi nel settore della raccolta, trattamento, recupero, e smaltimento dei rifiuti, nonché nel settore delle telecomunicazioni;
- della progettazione, costruzione e direzione dei lavori di costruzione di impianti elettrici, opere idrauliche e civili anche per conto di amministrazioni pubbliche;
- della gestione in proprio o per conto terzi delle attività funerarie e cimiteriali ed attività ad esse connesse;
- dell'attività di autotrasporto materiali per conto terzi, finalizzato alle attività connesse ai servizi di proprio interesse, nonché merci e materiali di risulta dei processi produttivi e/o attività industriali, commerciali, artigianali e di civile abitazione;

- della progettazione, realizzazione e gestione di giardini, parchi, fontane, aree sportive, strade, arredi urbani e segnaletica stradale e realizzazione dell'ispettorato ecologico del territorio;
- dell'attività di imbottigliamento e vendita al dettaglio o all'ingrosso di acqua potabile, sia direttamente che indirettamente;
- della gestione di canili, gattili e luoghi di cura e controllo di animali in genere;
- della gestione tecnica manutentiva e amministrazione di patrimoni immobiliari pubblici o privati, adibiti ad uso pubblico, privato, civile, industriale e commerciale;
- della costruzione e gestione di impianti tecnologici.
- **4.2** La società ha la finalità, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:
- a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.
- **4.3** La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate.
- **4.4** La società ha altresì per oggetto lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi.
- **4.5** La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal D. Lgs. n. 58/1998 nonché dell'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993.
- **4.6** La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto differente purché dette partecipazioni od interessenze non modifichino la sostanza degli scopi sociali, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale anche a favore di terzi.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI

ART. 5 CAPITALE SOCIALE

- **5.1** Il capitale sociale è di Euro 1.300.931.377,00= rappresentato da n. 1.300.931.377 azioni ordinarie da Euro 1 (uno) nominali cadauna. Le azioni sono liberamente trasferibili.
- **5.2** Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento, anche con conferimento di crediti e di beni in natura, per delibera dell'assemblea dei soci e anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.
- 5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata la opzione sulle nuove azioni

emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge.

ART. 6 AZIONI

6.1 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto, fatto salvo (i) quanto previsto al successivo paragrafo 6.1-bis e (ii) la facoltà di emettere azioni di categorie speciali ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente.

Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento di capitale, l'assemblea dei soci potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle dette azioni.

- **6.2** In caso di comproprietà di azioni si osservano le disposizioni dell'articolo 2347 del codice civile.
- **6.3** Le azioni sono nominative. Qualora la legge lo consenta, quando siano interamente liberate, le azioni senza diritto di voto possono essere anche al portatore.

ART. 6-bis MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

- **6.1-bis** In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 6.1, ciascuna azione dà diritto a due voti nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le seguenti materie (i) la modifica degli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 9 dello Statuto, (ii) la nomina e/o la revoca dei membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi, e (iii) la nomina e/o la revoca dei membri del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei medesimi (le "Delibere Assembleari con Voto Maggiorato"), qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- (a) il diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data di efficacia dell'iscrizione di tale soggetto nell'elenco speciale di cui al successivo articolo 6-ter (l'"Elenco Speciale"); e
- (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) risulti, altresì, da apposita comunicazione dell'intermediario ai sensi della normativa applicabile o dal permanere continuativo dell'iscrizione nell'Elenco Speciale.
- **6.2-bis** Il diritto di voto maggiorato eventualmente spettante ai sensi del precedente paragrafo 6.1.-bis viene meno (a) in caso di cessione delle azioni o del relativo diritto reale legittimante a titolo oneroso o gratuito, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, ovvero (b) in caso di trasferimento, diretto o indiretto, in qualsiasi forma effettuato, di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del D. Lgs. 58/1998.
- **6.3-bis** Nel caso di fusione o scissione di cui sia parte un soggetto già iscritto nell'Elenco Speciale, la persona giuridica o l'ente che, per effetto di tale operazione, divenga titolare di azioni a voto maggiorato, ha diritto di essere iscritto nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del soggetto precedentemente iscritto e dante causa, con conservazione del beneficio del voto maggiorato già maturato.
- 6.4-bis La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di

titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o del legatario.

6.5-bis La costituzione di pegno, con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante, non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato (ove maturato) o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, se non ancora maturato.

6.6-bis Salvo quanto previsto nei precedenti paragrafi 6.3-bis, 6.4-bis e 6.5-bis, il trasferimento del diritto reale legittimante, a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito, diretto o indiretto), determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, con conseguente perdita del beneficio del voto maggiorato ove già maturato o del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, se non ancora maturato.

6.7-bis La maggiorazione di voto si estende alle seguenti azioni (collettivamente, le "Nuove Azioni"):

- (i) alle azioni di compendio, in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi articoli 2442 e 2439 cod. civ., assegnate al titolare di azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto (le "Azioni Originarie");
- (ii) alle azioni assegnate in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;
- (iii) alle azioni sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione alle Azioni Originarie.

Nei casi di cui al presente paragrafo, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al paragrafo 6.1-bis, lettera (a). Inoltre, qualora l'acquisto della titolarità delle Nuove Azioni intervenga in pendenza della maturazione del periodo necessario ai fini della maggiorazione del diritto di voto, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza indicato al precedente paragrafo 6.1-bis, lettera (a), calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

6.8-bis Ai fini degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, la nozione di controllo è esclusivamente quella di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile.

ART. 6-ter ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE

- **6.1-ter** E' istituito l'Elenco Speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato. Il soggetto che intenda accedere al beneficio della maggiorazione del voto dovrà chiedere di essere iscritto nell'apposito Elenco Speciale presentando la relativa istanza alla Società.
- **6.2-ter** Il soggetto che intende richiedere l'iscrizione presso l'Elenco Speciale deve accompagnare la richiesta di iscrizione, a pena di irricevibilità, con (i) l'indicazione del numero di azioni per le quali tale iscrizione è richiesta, (ii) la documentazione richiesta dalla normativa applicabile e, comunque, (iii) una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale
- (a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiari (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché (ii) di assumere l'impegno di comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto;

- (b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiari (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto e, ove applicabile, indiretto) di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante, nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo.
- **6.3-ter** Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta. L'iscrizione nell'Elenco Speciale è effettuata con efficacia trimestrale, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio regolamento pubblicato sul sito internet della Società che riporta altresì la prima data di efficacia trimestrale di iscrizione (la "Data di Apertura dell'Elenco Speciale"). L'Elenco Speciale dovrà contenere le informazioni richieste dalla normativa applicabile. L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato) circa il contenuto dell'Elenco Speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.

6.4-ter Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto maggiorato. Colui al quale spetta il diritto di voto maggiorato può, inoltre, in ogni tempo rinunciarvi irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.

ART. 6-quater EFFETTI DELLA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

6.1-quater I quorum costitutivi e deliberativi relativi alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto maggiorato eventualmente spettanti.

La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote di capitale, salvo ove diversamente stabilito.

ART. 7 OBBLIGAZIONI

La società può emettere a norma e con le modalità di legge obbligazioni sia nominative che al portatore, anche convertibili in azioni e anche con warrant.

ART. 8 PATRIMONI DESTINATI

La società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

PROPRIETA' E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO

ART. 9 PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- 9.1 A partire dalla data che coincide con il compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale (come definita all'art. 6.3-ter), almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno del totale dei diritti di voto complessivi in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato dovrà essere di titolarità dello Stato, di autorità regionali o locali, di organismi di diritto pubblico, di associazioni o di società costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico (come definiti nelle direttive europee in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione e nella normativa statale che le abbia recepite, pro tempore vigenti) o di cui tali soggetti detengano, anche indirettamente, la maggioranza del capitale sociale (collettivamente, i "Soggetti Pubblici").
- **9.2** Salvo quanto previsto all'articolo 9.3 che segue, a partire dalla data che coincide con il compimento del 24° mese successivo alla Data di Apertura dell'Elenco Speciale (come definita all'art. 6.3-ter), è da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni, in qualsiasi modo effettuato, idoneo a far venir meno la titolarità da parte dei Soggetti Pubblici del 50% (cinquanta per cento) più uno del totale dei diritti di voto complessivi in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato e, pertanto, è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui all'art. 9.1 che precede.
- 9.3 In deroga a quanto previsto dal precedente art. 9.2, qualora entro 6 (sei) mesi dal perfezionamento del trasferimento di azioni avvenuto in violazione del precedente art. 9.1 si realizzino ulteriori operazioni che, tenuto conto anche del suddetto trasferimento, consentano ai Soci Pubblici di mantenere la titolarità del 50% (cinquanta per cento) più una delle azioni rappresentative del capitale sociale con diritto di voto in relazione alle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato, il predetto trasferimento acquisterà efficacia nei confronti della Società a partire dal momento in cui per effetto delle suddette operazioni il requisito di cui all'art. 9.1 sia stato ristabilito e, in tal caso, da quel momento il relativo trasferitario avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci. Qualora il requisito di cui all'art. 9.1 non fosse ristabilito entro il termine di 6 (sei) mesi sopra indicato, il trasferimento di azioni avvenuto in violazione dell'art. 9.1 rimarrà definitivamente inefficace nei confronti della Società.

ART. 10 LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO E IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

- **10.1** E' fatto divieto per ciascuno dei soci diversi dai Soggetti Pubblici di detenere partecipazioni maggiori del 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Tale limite al possesso azionario si computa esclusivamente sulle azioni che conferiscono diritto di voto nelle assemblee e si riferisce esclusivamente ad esse.
- **10.2** In nessun caso può essere esercitato il diritto di voto per le partecipazioni eccedenti la percentuale sopra stabilita.
- 10.3 Per il computo della soglia di cui ai precedenti commi, si tiene conto della partecipazione azionaria complessiva facente capo: (i) al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate dirette o indirette ed alle collegate; (ii) a soggetti parte di un patto parasociale di cui all'art. 2341-bis del c.c. e/o di cui all'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 e relativo ad azioni della società. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile. Il controllo nella forma dell'influenza dominante si considera esistente

nei casi previsti dall'articolo 23, secondo comma, del d. lgs. 1.9.1993 n. 385. Il collegamento ricorre nei casi di cui all'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. Ai fini del computo della quota di possesso azionario si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e/o di quelle per le quali il diritto di voto sia attribuito a qualsiasi titolo a soggetto diverso dal titolare. In caso di violazione delle disposizioni che precedono, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

10.4 La società può richiedere agli intermediari, ai sensi della normativa vigente, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data. Nel caso la richiesta di identificazione provenga da soci e sia formulata entro 60 giorni da una precedente identificazione degli azionisti effettuata a seguito dell'esercizio di un diritto sociale o a richiesta della Società i costi sostenuti per la nuova identificazione sono sostenuti integralmente dai soci richiedenti.

ASSEMBLEE

ART. 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- **11.1** Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate nei casi e nei modi di legge; si tengono presso la sede sociale o anche fuori di essa, purché in Italia.
- **11.2** L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
- **11.3** L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge entro il termine dalla stessa stabilito.
- **11.4** Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico una relazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea di cui al comma precedente entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.
- 11.5 Gli Amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea ordinaria delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare; il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

ART. 12 AVVISO DI CONVOCAZIONE INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

12.1 La convocazione dell'assemblea è fatta nei termini di legge con pubblicazione

dell'avviso redatto in conformità alle disposizione di legge, sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

- **12.2** I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, nei termini, con le modalità e nei limiti prescritti dalla normativa vigente l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.
- 12.3 Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, si tengono in un'unica convocazione alla quale si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge per l'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione e per l'Assemblea Straordinaria nelle convocazioni successive alla seconda. Qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità, l'avviso di convocazione può prevedere anche il giorno per la seconda convocazione e, limitatamente alla Assemblea Straordinaria, per una successiva convocazione.
- **12.4** L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

ART. 13 INTERVENTO IN ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi della normativa applicabile da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o in unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

ART. 14 RAPPRESENTANZA

- **14.1** Ogni azionista avente diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega conferita ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- **14.2** La Società può designare per ciascuna assemblea, sia per la prima che per le convocazioni successive alla prima un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea anche in convocazioni successive alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

ART. 15 PRESIDENZA

15.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in

assenza di questi dal vice presidente o in assenza anche del vice presidente, dall'amministratore delegato o, in assenza di tutti i sopra menzionati soggetti, da persona eletta dalla stessa assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti.

- **15.2** Il presidente dell'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non azionista e, se opportuno, sceglie due scrutatori.
- **15.3** Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, nel rispetto del regolamento assembleare (ove esistente), ed accerta i risultati delle votazioni.

ART. 16 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

- **16.1** Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 6.1-bis, le deliberazioni delle assemblee sono validamente assunte con le maggioranze costitutive e deliberative stabilite dalla legge. Per la nomina degli amministratori e dei sindaci l'assemblea delibera a maggioranza relativa e comunque si applica quanto previsto al precedente paragrafo 6.1-bis e ai successivi articoli 19 e 28.
- **16.2** Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- **16.3** Il consiglio di amministrazione può attivare modalità per consentire l'espressione del voto in via elettronica.

ART. 17 VERBALE DELLE ASSEMBLEE

Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale, da redigersi ai sensi delle norme vigenti, firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal presidente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 18 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **18.1** La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 15 membri, anche non soci.
- **18.2** Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile e/o da altre norme (anche regolamentari) applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla normativa anche regolamentare.

Due di essi devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa protempore vigente.

A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

- **18.3** I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e decadono a norma di legge.
- **18.4** La sostituzione degli amministratori cessati dalla carica per qualsiasi causa è disciplinata come segue:
- (i) qualora si tratti di amministratori nominati ai sensi dell'art. 19.2, alla loro sostituzione si provvede ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile;
- (ii) qualora si tratti di amministratori nominati ai sensi dell'art. 19.3 e 19.4, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati.

Nel caso in cui la sostituzione non risulti possibile per incapienza delle liste o per indisponibilità di tutti i candidati, alla sostituzione si provvede ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, del codice civile.

In entrambi i casi previsti ai punti (i) e (ii) che precedono, la sostituzione deve avvenire nel rispetto del vincolo di cui all'art. 18.2 in materia di equilibrio tra generi.

In tutti i casi, i sostituti scadono insieme con gli amministratori in carica.

Per quanto non espressamente stabilito trova applicazione l'art. 2386 del codice civile.

ART. 19 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 All'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere.

Ciascuna lista (con esclusione di quelle composte da uno o due candidati) deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato non inferiore a due quinti con arrotondamento all'unità inferiore nel caso la lista contenga un numero di candidati inferiore a 5.

- **19.2** La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:
- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 13 componenti del consiglio di amministrazione, di cui almeno 6 del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati a condizione che la stessa sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di almeno il 40% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato;
- (ii) per la nomina dei restanti 2 (due) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno e per due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

19.3 Qualora la lista che otterrà il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di una percentuale almeno pari al 22% dei diritti di voto nelle

Delibere Assembleari con Voto Maggiorato, ma inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel comma 19.2, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto:

- 1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti 8 componenti il consiglio di amministrazione, di cui 4 per ciascun genere, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;
- 2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti (e che non sia stata presentata né votata da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti o le liste successive alla seconda da cui sono tratti i restanti componenti) vengono tratti 5 componenti il consiglio di amministrazione, di cui 2 del genere meno rappresentato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati;
- 3) per la nomina dei restanti 2 componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui ai punti 1) e 2) del presente paragrafo e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il secondo maggior numero di voti, sono divisi successivamente per uno e due. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono quindi collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i 2 candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

19.4 Qualora nessuna delle liste sia stata presentata da azionisti che siano titolari di una percentuale almeno pari al 22% dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

Qualora, in esito alle suddette operazioni di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il numero di componenti del genere meno rappresentato sia inferiore a 6, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato - ove presente appartenente alla stessa lista - risultato primo dei non eletti e così a seguire fino a concorrenza del numero di candidati del genere meno rappresentato necessari per arrivare a 6.

19.5 In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.

19.6 Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i canditati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima. Analogamente l'Assemblea

provvederà ad eleggere gli Amministratori necessari per completare la composizione del Consiglio qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall'Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato, oppure non siano disponibili almeno 6 candidati del genere meno rappresentato. Nei casi previsti dal presente comma, i candidati sottoposti all'Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 19.1 del presente articolo; ove vengano presentate più liste, l'elezione degli Amministratori avverrà con il meccanismo del voto di lista, quozienti, graduatorie ed eventuali meccanismi di sostituzione descritti al comma 19.4.

ART. 20 MODALITA' E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE

- **20.1** Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
- **20.2** Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione e saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet della società almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.
- **20.3** Ogni socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- **20.4** Le adesioni e i voti espressi in violazione al divieto di cui al paragrafo 20.3 non sono attribuiti ad alcuna lista.
- **20.5** Le liste devono includere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente e devono essere corredate:
- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, attestata da una certificazione che può essere prodotta anche successivamente purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
- b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per i membri del consiglio di amministrazione, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa pro-tempore vigente.
- **20.6** La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, oppure la cui composizione per genere non è conforme alle prescrizioni dell'art. 19.1, è considerata come non presentata.
- **20.7** Nel caso vengano meno i requisiti di indipendenza normativamente e statutariamente richiesti, il componente del consiglio di amministrazione decade dalla carica qualora

nell'ambito del consiglio non vi sia più il numero minimo necessario di consiglieri in possesso di tali requisiti.

ART. 21 COMPENSI

Ai componenti del consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato dall'assemblea. Il consiglio di amministrazione determina, sentito il comitato remunerazione ed il collegio sindacale, i compensi dei componenti investiti di cariche particolari previste dallo statuto che, comunque, dovranno essere in linea con i criteri di determinazione adottati dall'assemblea e nei limiti dell'importo massimo complessivo determinato dall'assemblea per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.

ART. 22 PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA

- **22.1** Se l'Assemblea non vi ha provveduto, il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente.
- **22.2** Il presidente al fine dello svolgimento delle sue funzioni nomina il segretario del Consiglio di Amministrazione.
- **22.3** Il presidente e l'amministratore delegato rappresentano, disgiuntamente, la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il consiglio di amministrazione può attribuire la rappresentanza legale della società anche al vice presidente.
- **22.4** Al vice presidente, in caso di assenza e/o impedimento del presidente, spetteranno le funzioni del presidente e nell'ulteriore ipotesi di mancata nomina o di assenza anche del vice presidente, le funzioni del presidente spetteranno all'amministratore delegato.

ART. 23 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **23.1** Il consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne viene fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal collegio sindacale.
- **23.2** Il consiglio viene convocato dal presidente con raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica confermata da spedirsi a ciascun amministratore e sindaco almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.
- 23.3 In caso di assenza o impedimento del presidente la convocazione è effettuata dal vice presidente e nell'ulteriore ipotesi di assenza anche del vice presidente, la convocazione è effettuata dall'amministratore delegato. Il consiglio può inoltre essere convocato dal collegio sindacale o da un sindaco effettivo, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione.

ART. 24 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

24.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente e nell'ulteriore ipotesi di assenza anche del vice presidente, le funzioni sono esercitate dall'amministratore delegato.

- **24.2** Di ogni riunione viene redatto il verbale firmato dal segretario e da colui che l'ha presieduta.
- **24.3** E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio di amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audiovideoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisone deliberativa. Il consiglio di amministrazione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il segretario.

ART. 25 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **25.1** Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale anche organizzando la società ed il gruppo per aree di business, siano esse strutturate in società o divisioni operative, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea degli azionisti.
- 25.2 Il consiglio di amministrazione delega proprie competenze ad uno o più dei suoi componenti nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile; il consiglio può inoltre attribuire al presidente, al vice presidente e all'amministratore delegato deleghe purché non confliggenti le une con le altre. Il consiglio di amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite al presidente e/o al vice presidente e/o all'amministratore delegato, alla contestuale nomina rispettivamente di un altro presidente o vice presidente o amministratore delegato, salvo per il presidente se di nomina da parte dell'assemblea. Rientra nei poteri del presidente, del vice presidente e dell'amministratore delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della società ed anche a terzi. Il consiglio può altresì nominare, per singoli atti o categorie di atti ed anche in via continuativa procuratori determinandone i poteri e le attribuzioni ivi incluso l'uso della
- continuativa, procuratori, determinandone i poteri e le attribuzioni, ivi incluso l'uso della firma sociale.
- **25.3** Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica salvo quanto indicato ai successivi paragrafi 25.5
- **25.4** Le deliberazioni sulle seguenti materie, oltre alle delibere riservate per legge al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2381 4° comma del Codice Civile ed a quelle per le quali ai sensi del paragrafo 25.5 è prevista una maggioranza qualificata, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:
- (i) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina e/o revoca dei consiglieri di ciascuna società controllata di primo livello fermo restando che l'amministratore delegato di ciascuna società controllata è proposto dall'amministratore delegato di Iren S.p.A.; e (b) esercizio del diritto di voto nelle assemblee di ciascuna società controllata di primo livello;
- (ii) ove le aree di business siano strutturate in divisioni operative: assunzione e/o nomina e/o revoca, tutto quanto precede su proposta dell'amministratore delegato, dei responsabili di ciascuna area di business, proposti, per la nomina e/o per la revoca,

dall'amministratore delegato di Iren S.p.A.;

- (iii) operazioni che non siano espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget annuale di Gruppo approvato fermo restando che quanto precede non costituisce deroga al paragrafo 25.5(i) ove tali operazioni abbiano per oggetto:
- a) l'approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;
- b) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 10.000.000,00 e non superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata;
- c) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori a euro 10.000.000,00 e non superiori a euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata.
- **25.5** Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole di almeno 12 consiglieri sulle seguenti materie:
- (i) approvazione dei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo, nonché del budget annuale di Gruppo e (a) loro revisioni e/o (b) delibere aventi ad oggetto attività ed operazioni diverse da quelle previste nei piani pluriennali industriali e finanziari della società e del Gruppo nonché nel budget annuale di Gruppo; quanto precede sub (a) e (b) in quanto comporti variazioni di investimenti per importi superiori al 5% degli importi complessivi previsti dal budget e/o dai piani;
- (ii) individuazione e/o modifica delle aree di business e decisioni in merito alla strutturazione delle aree di business in società o divisioni operative;
- (iii) approvazione di acquisti o cessioni o altri atti di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) inerenti partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda ed aventi per la società e/o le società controllate un valore superiore a euro 50.000.000,00 ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 50.000.000,00, per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;
- (iv) approvazione di investimenti, acquisti e/o cessioni in blocco di beni o rapporti giuridici, assunzioni di finanziamenti e/o rilascio di garanzie aventi, per la società e/o le società controllate, un valore complessivo superiore a euro 50.000.000,00

- ovvero un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a euro 50.000.000,00, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;
- (v) costituzione di joint venture che comportino per la società e/o le società controllate impegni di spesa/investimento o oneri di qualsivoglia altra natura superiori ad euro 50.000.000,00 per singola operazione, ovvero anche per operazioni di valore inferiore ma funzionalmente collegate fra loro che complessivamente considerate superino la soglia indicata, fatta eccezione per quelle operazioni già espressamente indicate nel piano industriale e finanziario e/o nel budget di gruppo annuale approvato;
- (vi) approvazione e modifiche del regolamento di gruppo, se adottato;
- (vii) approvazione di proposte da sottoporre all'assemblea e convocazione di quest'ultima in ordine a trasferimento della sede legale, variazioni del capitale sociale, emissione di obbligazioni convertibili o warrants, fusioni e scissioni e/o modifiche statutarie;
- (viii) operazioni di fusione per incorporazione o di scissione ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile; istituzione e soppressione di sedi secondarie, adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Il consiglio di amministrazione peraltro potrà rimettere all'assemblea dei soci le deliberazioni sulle materie del presente punto;
- (ix) operazioni di maggiore rilevanza con "parte correlata";
- (x) nomina e/o revoca del Presidente e del Vice Presidente, salvo per il presidente nominato eventualmente dall'Assemblea;
- (xi) nomina e/o revoca dell'Amministratore Delegato;
- (xii) ove le aree di business siano strutturate in società: (a) nomina di membri del consiglio di amministrazione di società di primo livello che non siano dirigenti nell'ambito del Gruppo e/o consiglieri della società; e/o (b) fissazione della composizione del consiglio di amministrazione di società controllate, di primo livello in un numero di consiglieri superiore a tre.
- **25.6** In materia di operazioni con parti correlate, in caso di urgenza, se un'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, è consentito agli amministratori di avvalersi, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla vigente normativa, delle deroghe consentite dalla vigente normativa alle procedure dalla medesima altrimenti stabilite per l'approvazione delle operazioni con parti correlate.

ART. 26 AMMINISTRATORE DELEGATO

- **26.1** Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri consiglieri un amministratore delegato.
- 26.2 Fermo quanto disposto dall'art. 25, il Consiglio di Amministrazione determina i poteri dell'amministratore delegato. In particolare, all'amministratore delegato sono conferiti i poteri per la gestione corrente della Società secondo le linee e gli indirizzi formulati dal consiglio di amministrazione nonché poteri organizzativi e deleghe operative su ciascuna delle aree di business organizzate in divisioni. Ove le aree di business siano strutturate in società, l'amministratore delegato, sulla base degli indirizzi del consiglio di amministrazione della holding, esercita funzioni di pianificazione strategica, indicazioni di obiettivi e di controllo sulle società controllate e propone al consiglio di amministrazione

la nomina e/o revoca dell'amministratore delegato di ciascuna società di primo livello.

SINDACI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 27 COLLEGIO SINDACALE

27.1 L'assemblea nomina, in conformità a quanto previsto nel successivo art. 28, il collegio sindacale, che è composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti, ne designa il presidente nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 28.4. A decorrere dal primo rinnovo dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

27.2 I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

27.3 I sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa vigente.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla società e di cui all'articolo 4 dello statuto.

27.4 Per quanto riguarda le situazioni di ineleggibilità e i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

27.5 I poteri e i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

27.6 La presenza di almeno un sindaco effettivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione assicura l'informativa prevista dalla legge da parte degli amministratori al Collegio Sindacale stesso.

ART. 28 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

28.1 All'elezione dei componenti del collegio sindacale si procede sulla base di liste composte di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco supplente. I candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Ciascuna sezione deve contenere candidati di genere maschile e femminile inseriti nella lista in modo alternato per genere.

28.2 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di una percentuale dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato almeno pari al 40%: (i) da tale lista saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, tre sindaci effettivi e uno supplente; (ii) il quarto e il quinto sindaco effettivo e l'altro supplente, quest'ultimo di genere diverso dal candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato tra le liste presentate e votate dai soci non collegati secondo la normativa protempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior

numero di voti. La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.2(ii) che abbia il numero 1 nella lista.

28.3 Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata da azionisti che siano titolari di una percentuale dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato inferiore al 40%, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 28.2, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà secondo quanto di seguito disposto:

- 1) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, tre sindaci effettivi ed uno supplente;
- 2) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti (e che non sia stata presentata né votata da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato le liste risultate prima o terza per numero di voti) viene tratto quale sindaco effettivo, seguendo l'ordine con il quale i candidati sono ivi posizionati, il primo candidato di genere diverso dalla maggioranza dei candidati tratti dalla lista di cui al punto 1);
- 3) dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior numero di voti (e che non sia stata presentata né votata da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato le liste risultate prima o seconda per numero di voti) vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, un sindaco effettivo ed uno supplente quest'ultimo di genere diverso dal candidato tratto dalla lista di cui al punto 1). La presidenza del collegio sindacale spetta al predetto sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.3.3).
- **28.4** In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi.
- **28.5** In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato presidente il candidato più anziano di età.
- **28.6** Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1-bis e il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi.

Per la nomina dei sindaci che per qualsiasi ragione non sono nominati con il procedimento del voto di lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1-bis.

Pertanto, ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, risulteranno eletti i canditati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi. Analogamente l'Assemblea provvederà ad eleggere i Sindaci Effettivi ed i Sindaci Supplenti necessari per completare la composizione del Collegio ed assicurare la sostituzione dei suoi componenti, qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall'Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato. Nei casi previsti dal presente comma, i candidati alla carica di Sindaco Effettivo sottoposti all'Assemblea dovranno essere compresi in una o più liste la cui composizione per genere dovrà rispettare i principi di proporzionalità previsti al comma 28.1 del presente articolo.

28.7 In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire; ove non vi sia tale possibilità subentra il sindaco supplente più anziano ovvero, ove ciò non consenta di assicurare il

rispetto del requisito di equilibrio tra i generi, il primo supplente che, seguendo l'ordine progressivo con il quale i sindaci supplenti sono stati elencati nella lista, consenta di soddisfare detto requisito.

La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati nella lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico, fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di equilibrio tra i generi; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 6.1-bis.

ART. 29 MODALITA' E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE

- **29.1** Le liste potranno essere presentate da soci che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero la minore percentuale prevista dalla normativa vigente e indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
- **29.2** Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, a pena di decadenza, almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione e saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet della società almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
- **29.3** Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 29.2 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dalla disciplina pro-tempore vigente, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia prevista al comma 29.1 è ridotta alla metà.
- **29.4** Ogni socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista. **29.5** Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, attestata da una certificazione che può essere prodotta anche successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
- b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare vigente;
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.
- **29.6** La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra oppure la cui composizione per genere non è conforme alle prescrizioni del paragrafo 28.1, è considerata come non presentata.

29.7 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del collegio sindacale decade dalla carica.

ART. 30 COMPENSI

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

ART. 31 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- **31.1** La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'albo speciale cui sono attribuite le funzioni previste dalla legge.
- **31.2** L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico della revisione legale dei conti ad una società di revisione iscritta nell'apposito albo speciale, approvandone il compenso.

L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.

BILANCIO ED UTILI

ART. 32 BILANCIO DI ESERCIZIO

- **32.1** Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- **32.2** Il consiglio di amministrazione, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

ART. 33 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

- **33.1** Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio e non vincolante dell'organo di controllo, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis del D. Lgs. n. 58/1998, e ne determina il compenso.
- 33.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, controllo, contabilità, bilancio nonché informativa contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del consiglio di amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo nella società o in altre società comparabili.

ART. 34 UTILI

34.1 Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 del codice civile, saranno attribuiti in egual misura a ciascuna azione ordinaria, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a

favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

34.2 L'assemblea può deliberare l'assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro, dipendenti della società da effettuare tramite emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti e soggette a regole particolari riguardo alle modalità di trasferimento e ai diritti che attribuiscono.

ART. 35 PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI

I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 36 LIQUIDAZIONE

36.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ART. 37 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.

IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE AZIONI IREN DI PROPRIETA' PUBBLICA VINCOLATE AL PATTO, INDICATE NELLA PRESENTE TABELLA, SARA' DETERMINATO CON ESATTEZZA AD AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI BLOCCO DA PARTE DI TUTTI GLI ADERENTI

		Colonna A		Colonna B		Colonn
	Aderenti	Azioni conferite	% delle azioni conferite sul capitale sociale costituito da 1.300.931.377 azioni	Azioni Bloccate	% delle azioni bloccate sul capitale sociale	Azioni tras
ina	nziaria Sviluppo Utilities S.r.l.	245.249.617	18,8518%	144.391.682	11,0991%	100.857
	nziaria Citta' di Torino Holding SpA	179.567.795	13,8030%	144.391.683	11,0991%	35.176.
	o Holding Torino srl	32.500.000	2,4982%	6.500.000	0,4996%	26.000.
	une di Reggio Emilia une di Albinea	83.559.569 1.889.166	6,4231% 0,1452%	54.495.451 1.203.091	4,1890% 0,0925%	29.064. 686.0
	une di Bagnolo in Piano	2.004.989	0,1541%	1.264.764	0,0972%	740.2
	une di Baiso	644.848	0,0496%	424.621	0,0326%	220.2
	une di Bibbiano	1.902.047	0,1462%	1.210.171	0,0930%	691.8
Com	une di Boretto	730.783	0,0562%	627.833	0,0483%	102.9
	une di Brescello	901.100	0,0693%	700.624	0,0539%	200.4
	une di Cadelbosco di Sopra	1.861.338	0,1431%	1.264.764	0,0972%	596.5
	une di Campagnola Emilia	1.434.913	0,1103%	788.579	0,0606% 0,0435%	646.3
	une di Campegine une di Canossa	865.201 756.613	0,0665% 0,0582%	566.164 525.722	0,0435%	299.03
	une di Carpineti	628.647	0,0483%	505.499	0,0389%	123.14
	une di Casalgrande	4.249.555	0,3267%	2.335.411	0,1795%	1.914.1
	une di Casina	587.147	0,0451%	454.949	0,0350%	132.19
Com	une di Castelnovo di Sotto	1.950.944	0,1500%	1.182.870	0,0909%	768.0
Cast	elnovo né Monti	50.000	0,0038%	46.795	0,0036%	3.20
	une di Cavriago	1.687.184	0,1297%	1.486.174	0,1142%	201.0
	une di Correggio	5.158.274	0,3965%	3.564.862	0,2740%	1.593.4
	une di Fabbrico	1.766.045	0,1358%	970.559	0,0746%	795.48
	une di Gattatico une di Gualtieri	1.007.114 1.298.920	0,0774% 0,0998%	636.928 882.606	0,0490% 0,0678%	370.18 416.3
	une di Guastalla	2.911.343	0,0998%	1.819.801	0,0678%	1.091.5
	une di Luzzara	1.127.777	0,0867%	1.055.482	0,1399%	72.29
	une di Montecchio Emilia	2.065.892	0,1588%	1.210.171	0,0930%	855.72
	une di Novellara	2.450.393	0,1884%	1.346.653	0,1035%	1.103.7
Com	une di Poviglio	1.145.331	0,0880%	818.908	0,0629%	326.42
	une di Quattro Castella	3.090.586	0,2376%	1.698.481	0,1306%	1.392.1
	une di Reggiolo	1.705.342	0,1311%	937.197	0,0720%	768.14
	une di Rio Saliceto	1.393.932	0,1071%	791.613	0,0608%	602.3
	une di Rolo	1.022.177	0,0786%	616.710	0,0474%	405.46
	une di Rubiera une di San Martino in Rio	2.335.341 1.870.906	0,1795% 0,1438%	1.337.556 1.028.186	0,1028% 0,0790%	997.78
	une di San Martino in Rio une di San Polo d'Enza	1.506.653	0,1438%	828.004	0,0790%	678.64
	une di Sant'llario d'Enza	3.090.586	0,2376%	1.698.481	0,1306%	1.392.1
	une di Scandiano	6.147.322	0,4725%	3.821.585	0,2938%	2.325.7
Com	une di Vetto	142.906	0,0110%	97.104	0,0075%	45.80
Com	une di Ventasso	735.856	0,0566%	404.401	0,0311%	331.4
_	une di Vezzano sul Crostolo	1.191.466	0,0916%	707.701	0,0544%	483.76
	une di Viano	609.381	0,0468%	382.162	0,0294%	227.2
_	une di Villa Minozzo	150.878	0,0116%	121.322	0,0093%	29.55
_	une di Parma na Infrastrutture S.p.A.	5.599.863 20.217.703	0,4305% 1,5541%	5.599.863 20.217.703	0,4305% 1,5541%	0
	Holding S.p.A. in liquidazione	15.341.000	1,1792%	10.000,000	0,7687%	5.341.0
_	une di Busseto	1.789	0,0001%	984	0,0001%	805
Com	une di Collecchio	12.201	0,0009%	6.705	0,0005%	5.496
	une di Felino	4.884	0,0004%	2.684	0,0002%	2.200
	une di Fontevivo	3.183	0,0002%	1.748	0,0001%	1.43
	une di Fornovo di Taro	2.440	0,0002%	1.340	0,0001%	1.100
	une di Langhirano une di Medesano	12.734 2.847	0,0010% 0,0002%	6.999 1.565	0,0005%	1.28
	une di Montechiarugolo	9.547	0,0002%	5.246	0,0001% 0,0004%	4.30
	une di Noceto	408.403	0.0314%	224.443	0,0173%	183.9
	une di Polesine Zibello	7.148	0,0005%	3.927	0,0003%	3.22
Com	une di Roccabianca	3.183	0,0002%	1.748	0,0001%	1.43
_	une di San Secondo Parmense	3.183	0,0002%	1.748	0,0001%	1.43
	une di Sala Baganza	6.371	0,0005%	3.501	0,0003%	2.870
	une di Sissa Trecasali	7.148	0,0005%	3.927	0,0003%	3.22
	une di Soragna une di Sorbolo Mezzani	4.569 23.456	0,0004% 0,0018%	2.510 12.891	0,0002% 0,0010%	2.059
	une di Tizzano Val Parma	3.183	0,0018%	12.891	0,0010%	1.43
	une di Torrile	1.197	0,0002%	658	0,0001%	539
_	une di Traversetolo	4.569	0,0004%	2.510	0,0002%	2.059
Com	une di Piacenza	17.846.547	1,3718%	11.463.703	0,8812%	6.382.8
	une di Lugagnano Val d'Arda	5.571	0,0004%	4.479	0,0003%	1.092
	une di La Spezia	8.738.560	0,6717%	7.911.253	0,6081%	827.30
	une di Ameglia	849.654	0,0653%	683.213	0,0525%	166.44
	une di Arcola	1.038.256	0,0798%	834.868	0,0642%	203.38
	une di Bolano une di Bonassola	19 186.082	0,0000% 0,0143%	15 149.629	0,0000% 0,0115%	36.45
_	une di Brugnato	186.082	0,0143%	149.629	0,0115%	36.45
	une di Calice Al Cornoviglio	170.022	0,000%	170.022	0,0000%	0
	une di Carrodano	79.176	0,0061%	63.666	0,0049%	15.51
_	une di Castelnuovo Magra	910.699	0,0700%	732.300	0,0563%	178.39
	une di Deiva Marina	158.492	0,0122%	127.444	0,0098%	31.04
_	une di Follo	686.319	0,0528%	642.324	0,0494%	43.99
	une di Framura	196.218	0,0151%	157.780	0,0121%	38.43
	une di Levanto	715.625	0,0550%	575.439	0,0442%	140.18
	une di Luni	946.215	0,0727%	760.858	0,0585%	185.3
	une di Maissana une di Monterosso Al Mare	19 144.801	0,0000% 0,0111%	15 116.435	0,0000%	28.36
	une di Monterosso Al Mare une di Pignone	144.801	0,000%	116.435	0,0090%	28.36
	une di Riccò Del Golfo	499.672	0,0000%	401.790	0,0000%	97.88
	une di Riomaggiore	268.395	0,0206%	215.819	0,030976	52.57
	une di San Stefano Magra	881.545	0,0678%	708.856	0,0545%	172.68
	une di Sarzana	1.648.717	0,1267%	1.325.745	0,1019%	322.9
Com	une di Sesta Godano	148.336	0,0114%	119.278	0,0092%	29.05
	une di Varese Ligure	144.801	0,0111%	116.435	0,0090%	28.36
	une di Vernazza	72.405	0,0056%	58.221	0,0045%	14.18
	une di Vezzano Ligure	912.601	0,0701%	733.829	0,0564%	178.7
Com	une di Zignano	72.405	0,0056%	58.221	0,0045%	14.18
	ALE	685.947.668		455.379.435	35,0041%	230.568

PRINCIPI GENERALI E MACRO ASSETTO ORGANIZZATIVO IREN

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri per compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggettosociale.

3 amministratori vengono indicati da FSU, 3 da Torino e Provincia, 3 dalle Parti Emiliane, 1 dalle Parti Spezzine e 2 dalle minoranze. I tre amministratori destinati ad assumere i ruoli di Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato vengono indicati dal Comitato di Sindacato, con le modalità previste dal Patto Parasociale.

• STRUTTURA DIVERTICE

Presidente con responsabilità su: Segreteria Societaria del Consiglio di Amministrazione di Iren, Comunicazione e Relazioni Esterne, Rapporti Istituzionali e Public Affairs; M&A, rapporti con Regioni, Enti ed Associazioni; Affari Regolatori; Internazionalizzazione e partnership strategiche; Permitting; Finanza e Investor Relations; Innovazione.

VicePresidente con responsabilità su: Internal Audit e Compliance, Personale e Organizzazione, Affari Societari, Comitati

Amministratore Delegato con responsabilità su: Tecnologie e Sistemi Informativi, Affari Legali, Amministrazione, Pianificazione e controllo, Approvvigionamenti logistica e Servizi; Risk Management, Energy Management. In particolare ai sensi dell'art. 26.2 delb Statuto, all'Amministratore Delegato sono conferiti poteri per la gestione corrente della Società secondo le linee e gli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione nonché poteri organizzativi e deleghe operative su ciascuna delle aree di business organizzate in divisioni. Ove le aree di business siano strutturate in società, l'Amministratore Delegato sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione della holding esercita funzioni di pianificazione strategica, indicazioni di obiettivi e di controllo sulle società controllate e propone al consiglio di amministrazione la nomina e/o revoca dell'amministratore delegato di ciascuna società di primo livello.

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

- La Società è organizzata per linee di business (siano essere società o divisioni) con forte integrazione nelle attività di controllo e in quelle suscettibili di sinergie.
- Le società partecipate al 100% avranno un consiglio di amministrazione di 3 componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione di Iren: amministratore delegato proposto dall'Amministratore Delegato di IREN, presidente e consigliere proposti dal Consiglio di Amministrazione di Iren e di norma scelti all'interno del Gruppo (sia dipendenti sia consiglieri di Iren).
- Ove, nell'interesse del Gruppo, si ravvisasse l'opportunità di nominare per la posizione di presidente, amministratore delegato e consigliere di una società di business, esterni al Gruppo, o di aumentare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate al 100% tali decisioni dovranno essere assuntedal Consiglio di Amministrazione di Iren con maggioranza qualificata.

• ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

La struttura delle linee di business corrisponde a quanto ad oggi in capo alle società di primo livello in base alla vigente ripartizione delle competenze, e agli attuali oggetti sociali tenuto conto delle modifiche che la società si impegna ad apportare e che sono indicate nel capoverso successivo:

- Iren Energia
- Iren Mercato
- Ireti
- Iren Ambiente

Ove, nell'interesse del Gruppo, si ravvisasse l'opportunità di istituire nuove società (controllate al 100%) o divisioni per nuove linee di business tali decisioni dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Iren su proposta dell'Amministratore Delegato, con maggioranza qualificata.

• <u>Comitati per il Territorio:</u> Comitati composti da rappresentanti espressione delle realtà del territorio. Di supporto alla Società per il monitoraggio della customer satisfaction e della qualità e sostenibilità dei servizi offerti da Iren e per contribuire allo sviluppo del radicamento territoriale.								
NB II contenuto del presente allegato potrà essere adeguato e/o modificato nei termini e nei limiti di cui all'art. 5.4 del Patto Parasociale.								

CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI AZIONARI

CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI DISCIPLINA

DEI TRASFERIMENTI AZIONARI

Il presente contratto (il "Sub-Patto") è stipulato in data 6 aprile 2024

tra:

- 1. **Comune di Reggio Emilia** con sede in Reggio Emilia in Piazza Prampolini n.1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **2. Comune di Albinea** con sede in Albinea (RE) in Piazza Cavicchioni n. 8, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **3. Comune di Bagnolo in Piano** con sede in Bagnolo (RE) in Piazza Garibaldi n. 5/1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **4. Comune di Baiso** con sede in Baiso (RE) in via Imovilla n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **5.** Comune di Bibbiano con sede in Bibbiano (RE) Piazza Damiano Chiesa n. 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **6. Comune di Boretto** con sede in Boretto (RE) in Piazza San Marco n. 5, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- 7. Comune di Brescello con sede in Brescello (RE) in Piazza Matteotti n. 12, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **8.** Comune di Cadelbosco di Sopra con sede in Cadelbosco Sopra (RE) in Piazza della Libertà n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- Comune di Campagnola Emilia con sede in Campagnola (RE) in Piazza Roma n.
 in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **10. Comune di Campegine** con sede in Campegine (RE) in Piazza Caduti del Macinato n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- 11. Comune di Canossa con sede in Canossa (RE) in Piazza Matteotti n. 30, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;

- 12. Comune di Carpineti con sede in Carpineti (RE) in Piazza Matilde di Canossa n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- 13. Comune di Casalgrande con sede in Casalgrande (RE) in Piazza Martiri della Libertà n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **14. Comune di Casina** con sede in Casina (RE) in Piazza IV Novembre n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **15.** Comune di Castelnovo di Sotto con sede in Castelnovo di Sotto (RE) in Piazza IV Novembre n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **16.** Comune di Castelnovo né Monti con sede in Castelnovo né Monti (RE) in Piazza Gramsci n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- 17. Comune di Cavriago con sede in Cavriago (RE) in Piazza Don Dossetti n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **18.** Comune di Correggio con sede in Correggio (RE) in Corso Mazzini n. 33 in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **19. Comune di Fabbrico** con sede in Fabbrico (RE) in via Roma n. 35, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **20. Comune di Gattatico** con sede in Gattatico (RE) in Piazza Cervi n. 34, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **21. Comune di Gualtieri** con sede in Gualtieri (RE) in Piazza Bentivoglio n. 26, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **22. Comune di Guastalla** con sede in Guastalla (RE) in Piazza Mazzini n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **23. Comune di Luzzara** con sede in Luzzara (RE) in Via Avanzi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **24. Comune di Montecchio Emilia** con sede in Montecchio Emilia (RE) in Piazza Repubblica n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;

- **25.** Comune di Novellara con sede in Novellara (RE) in Piazzale Marconi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **26. Comune di Poviglio** con sede in Poviglio (RE) in via Verdi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- 27. Comune di Quattro Castella con sede in Quattro Castella (RE) in Piazza Dante n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **28. Comune di Reggiolo** con sede in Reggiolo (RE) in Piazza Martiri n. 38, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **29. Comune di Rio Saliceto** con sede in Rio Saliceto (RE) in Piazza Carducci n. 18, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **30. Comune di Rolo** con sede in Rolo (RE) in Corso Repubblica n. 39, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **31. Comune di Rubiera** con sede in Rubiera (RE) in Via Emilia Est n. 15, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **32. Comune di San Martino in Rio** con sede in San Martino in Rio (RE) in Corso Umberto I n. 22, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- 33. Comune di San Polo d'Enza con sede in San Polo (RE) in Piazza IV Novembre n.1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **34. Comune di Sant'Ilario d'Enza** con sede in Sant'Ilario d'Enza (RE) in via Roma n. 84, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **35.** Comune di Scandiano con sede in Scandiano (RE) in Corso Vallisneri n. 6, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **36.** Comune di Ventasso (costituito per fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto con efficacia a partire dal 1° gennaio 2016) con sede in Ventasso (RE) in via della Libertà n. 36 loc. Busana, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **37. Comune di Vetto** con sede in Vetto (RE) in Piazza Caduti di Legoreccio n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;

- **38.** Comune di Vezzano sul Crostolo con sede in Vezzano sul Crostolo (RE) in Piazza Libertà n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **39. Comune di Viano** con sede in Viano (RE), in Via San Polo n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- Comune di Villa Minozzo con sede in Villa Minozzo (RE) in Piazza della Pace n.
 in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **41. Comune di Parma** con sede in Parma in Piazza della Repubblica n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **42. Parma Infrastrutture S.p.A.** con sede legale in Parma in Largo Torello De Strada 11/A capitale sociale euro 21.312.151,00 P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 02346630342, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al presente Patto **("Parma Infrastrutture")**;
- 43. Società per la Trasformazione del Territorio SpA STT Holding Spa in liquidazione con sede legale in Parma Largo Torello Dè Strada 11/A DUC Comune di Parma, capitale sociale 5.716.070,00 P.IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma n. 02540570344 in persona del liquidatore;
- **44. Comune di Busseto** con sede in Busseto (PR) in Piazza G. Verdi n. 10, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **45. Comune di Collecchio** con sede in Collecchio (PR) in Viale della Libertà n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **46. Comune di Felino** con sede in Felino (PR) in Piazza Miodini n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **47. Comune di Fontevivo** con sede in Fontevivo (PR) in Piazza Repubblica n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **48. Comune di Fornovo di Taro** con sede in Fornovo di Taro (PR) in Piazza Libertà n. 6, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **49. Comune di Langhirano** con sede in Langhirano (PR) in Piazza G. Ferrari n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **50. Comune di Medesano** con sede in Medesano (PR) in Piazza Marconi n. 6, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;

- **51. Comune di Montechiarugolo** con sede in Montechiarugolo (PR) in Piazza Rivasi n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **52. Comune di Noceto** con sede in Noceto (PR) in Piazzale Adami n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- 53. Comune di Polesine Zibello (costituito per fusione dei Comuni Polesine Parmense e Zibello, con efficacia 1-1-2016) con sede in Sissa Trecasali (PR) in via Provinciale 38 Loc. Sissa, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **54. Comune di Roccabianca** con sede in Roccabianca (PR), in Viale Rimembranze n. 3, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **55. Comune di San Secondo Parmense** con sede in San Secondo Parmense (PR) in Piazza G. Mazzini n. 12, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **56. Comune di Sala Baganza** con sede in Sala Baganza (PR), in via Vittorio Emanuele II n. 34, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- 57. Comune di Sissa Trecasali (costituito per fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali, con efficacia 1-1-2014) con sede in Sissa Trecasali (PR) in via Provinciale 38 Loc. Sissa, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **58. Comune di Soragna** con sede in Soragna (PR), in Piazzale Meli Lupi n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- 59. Comune di Sorbolo Mezzani (costituito per fusione dei Comuni di Sorbolo e di Mezzani, con efficacia 1-1-2019), con sede in Sorbolo Mezzani (PR) in Via del Donatore - Sorbolo 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **60.** Comune di Tizzano Val Parma con sede in Tizzano Val Parma (PR) in Piazza Roma n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **61. Comune di Torrile** con sede in Torrile (PR) in Strada 1°Maggio n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **62. Comune di Traversetolo** con sede in Traversetolo (PR) in Piazza Vittorio Veneto n. 1, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;

- **63. Comune di Piacenza** con sede in Piacenza in Piazza Cavalli n. 2, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;
- **64. Comune di Lugagnano Val d'Arda** con sede in Lugagnano Val d'Arda (PC) in via Bersani n. 27, in persona del Soggetto munito dei necessari poteri ed indicato in calce al Presente Patto;

le Parti indicate ai punti da 1 a 64, primo e ultimo compresi, sono definite collettivamente le "**Parti Emiliane**" e, individualmente, la "**Parte Emiliana**".

Premesso che:

- A) Iren S.p.A. ("**Iren**" o la "**Società**") è una società quotata alla Borsa Italiana S.p.A., ed ha assunto tale denominazione in data 1° luglio 2010, a seguito della fusione fra Iride S.p.A. e Enìa S.p.A.;
- B) L'Assemblea di Iren ha approvato in data 9 maggio 2016 alcune modifiche allo Statuto introducendo in particolare l'articolo 6 bis che disciplina la maggiorazione del diritto di voto;
- C) In data 5 aprile 2019 gli azionisti pubblici di Iren S.p.A. hanno sottoscritto un Accordo Parasociale volto a disciplinare, tra l'altro, un Sindacato di Voto ed un Sindacato di Blocco, sulle partecipazioni azionarie dagli stessi detenute del capitale della Società con scadenza alla data del 5 aprile 2024;
- D) con efficacia a far data dal 6 aprile 2024 FSU, FCT, MHT, le Parti Emiliane e le Parti Spezzine hanno sottoscritto un nuovo patto parasociale (il "Patto Parasociale" o il "Patto") qui allegato, mediante il quale hanno inteso disciplinare i reciproci rapporti quali soci di Iren;
- E) con la sottoscrizione del presente patto parasociale (il "Sub-Patto") le Parti Emiliane intendono determinare i rispettivi diritti e obblighi al fine di assicurare un'unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dalle Parti Emiliane nell'ambito di quanto previsto dal nuovo Patto Parasociale
- F) Il presente Sub Patto viene stipulato in prosecuzione del precedente Accordo Parasociale sottoscritto in data 5 aprile 2019 mantenendo inalterati gli assetti e gli equilibri esistenti e produrrà i suoi effetti a far data dal 6 aprile 2024

Tutto ciò premesso, tra le Parti Emiliane si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE - ALLEGATI - DEFINIZIONI

- **1.1** Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Patto Parasociale.
- 1.2 In aggiunta ai termini definiti in altri articoli del Sub-Patto, i termini di seguito elencati hanno il significato in appresso precisato per ciascuno di essi:
 - "Assemblea": si intende l'assemblea ordinaria o straordinaria, a seconda dei casi, dei soci della Società.

"Assemblea del Sub-Patto": ha il significato di cui all'art. 3.1.

"Atto di Disposizione": si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: compravendita, acquisto o cessione per donazione, permuta, conferimento in società, compravendita in blocco, fusione, scissione, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato dell'acquisto o del trasferimento, anche a termine, della proprietà o della nuda proprietà di un bene o di un complesso di beni.

"Azioni": si intendono tutte le azioni della Società detenute dalle Parti Emiliane alla data di efficacia del Patto nonché tutte le ulteriori azioni della Società che le Parti Emiliane dovessero eventualmente venire a detenere, a qualsivoglia titolo, nel rispetto dei limiti di cui al Patto Parasociale, nessuna esclusa e, pertanto, incluse le azioni acquistate o detenute a seguito di operazioni di aumento di capitale, scissione, concambio, fusione, conversione di warrant o altri diritti connessi ad obbligazioni convertibili, nonché da conversione di azioni di risparmio, obbligazioni convertibili o warrant.

"Azioni Bloccate": ha il significato attribuito al termine ai sensi del Patto Parasociale.

"Collegio Sindacale": si intende il Collegio Sindacale della Società.

"Comuni dell'Area Territoriale di Parma": si intendono i seguenti Soggetti: Comune di Parma, [STT, Parma Infrastrutture], Comune di Noceto, Comune di Sorbolo Mezzani, Comune di Langhirano, Comune di Collecchio, Comune di Montechiarugolo, , Comune di Sala Baganza, Comune di Felino, Comune di Soragna, Comune di Traversetolo, Comune di Polesine Zibello, Comune di Sissa Trecasali, Comune di Fontevivo, Comune di Roccabianca, Comune di S. Secondo Parmense, Comune di Tizzano Val Parma, Comune di Medesano, Comune di Fornovo di Taro, Comune di Busseto, Comune di Torrile, i quali attraverso la sottoscrizione del Sub-Patto conferiscono al Comune di Parma mandato irrevocabile in nome e per conto di ciascuna di esse, anche nell'interesse del Comune di Parma, a esercitare i diritti alle stesse attribuiti dal Sub-Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal rappresentante dei Comuni dell'Area Territoriale di Parma, inoltre, stabiliscono che il Sindaco pro tempore del Comune di Parma sia il soggetto nominato dalle stesse a rappresentarle quale membro dell'Ufficio di Presidenza, di cui all'art. 3.44 del Sub-Patto.

"Comuni dell'Area Territoriale di Piacenza": si intendono i seguenti Soggetti: Comune di Piacenza, Comune di Lugagnano Val d'Arda che, attraverso la sottoscrizione del Sub-Patto conferiscono al Comune di Piacenza mandato irrevocabile in nome e per conto e anche nell'interesse dello stesso Comune di Piacenza, a esercitare i diritti loro attribuiti dal Sub-Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal rappresentante dei Comuni dell'Area Territoriale di Piacenza. I Comuni dell'Area Territoriale di Piacenza, inoltre, stabiliscono che il Sindaco *pro tempore* del Comune di Piacenza sia il soggetto nominato dalle stesse a rappresentarle quale membro dell'Ufficio di Presidenza, di cui all'art. 3.4 del Sub-Patto.

"Comuni dell'Area Territoriale di Reggio Emilia": si intendono i seguenti Soggetti: Comune di Reggio Emilia, Comune di Scandiano, Comune di Correggio, Comune di Casalgrande, Comune di Guastalla, Comune di Quattro Castella, Comune di Sant'Ilario

d'Enza, Comune di Cavriago, Comune di Novellara, Comune di Rubiera, Comune di Bagnolo in Piano, Comune di Cadelbosco di Sopra, Comune di Bibbiano, Comune di Montecchio Emilia, Comune di Albinea, Comune di Castelnovo di Sotto, Comune di Luzzara, Comune di San Martino in Rio, Comune di Castelnovo né Monti, Comune di Fabbrico, Comune di Reggiolo, Comune di Gualtieri, Comune di San Polo d'Enza, Comune di Poviglio, Comune di Rio Saliceto, Comune di Campagnola Emilia, Comune di Vezzano sul Crostolo, Comune di Brescello, Comune di Gattatico, Comune di Boretto, Comune di Rolo, Comune di Campegine, Comune di Canossa, Comune di Carpineti, Comune di Casina, Comune di Baiso, Comune di Viano, Comune di Vetto, Comune di Villa Minozzo, Comune di Ventasso, i quali attraverso la sottoscrizione del Sub-Patto conferiscono al Comune di Reggio Emilia mandato irrevocabile in nome e per conto di ciascuna di esse, anche nell'interesse del Comune di Comune di Reggio Emilia, a esercitare i diritti alle stesse attribuiti dal Sub-Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal rappresentante dei Comuni dell'Area Territoriale di Comune di Reggio Emilia. I Comuni dell'Area Territoriale di Reggio Emilia, inoltre, stabiliscono che il Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Emilia sia il soggetto nominato dalle stesse a rappresentarle quale membro dell'Ufficio di Presidenza, di cui all'art. 3.4 del Sub-Patto.

"Consiglio di Amministrazione": si intende il consiglio di amministrazione della Società.

"Coordinatore": si intende il soggetto eletto dall'Assemblea del Sub-Patto ai sensi dell'art.3.2.

"Data di Efficacia": si intendono le ore 0.00 del 6 aprile 2024.

"Delibere Assembleari con Voto Maggiorato": ha il significato di cui all'articolo 6-bis dello Statuto.

"Giorno Lavorativo": si intende qualsiasi giorno lavorativo, diverso dal sabato e dalla domenica, in cui le banche siano aperte.

"Materie Rilevanti Assembleari": si intendono (i) le Delibere Assembleari con Voto Maggiorato; e (ii) le delibere assembleari relative alle seguenti materie (a) la modifica delle previsioni statutarie che disciplinano i limiti al possesso azionario; (b) la modifica delle previsioni statutarie relative alla composizione e nomina degli organi sociali; (c) le modifiche statutarie riguardanti i quorum costitutivi e deliberativi e le competenze delle assemblee e del consiglio di amministrazione; (d) la sede sociale; (e) fusioni, scissioni (diverse da quelle ex artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter, ultimo comma, del codice civile) nonché altre operazioni straordinarie sul capitale, ad eccezione di quelle obbligatorie per legge; e (f) la liquidazione della Società.

"Segretario del Sindacato": ha il significato attribuito ai sensi del Patto Parasociale;

"Segretario del Sub-Patto": si intende il Segretario del Sub-Patto di cui all'art. 3.33.

"Sindacato di Blocco": si intende la disciplina relativa ai vincoli al trasferimento delle Azioni Bloccate nei termini di cui alla Sezione Terza del Patto Parasociale.

"Sindacato di Voto": si intende la disciplina degli accordi di consultazione e di voto relativamente alle Azioni di cui alla Sezione Seconda del Patto Parasociale.

"**Sindaco**": con il termine Sindaco si intende il Sindaco *pro tempore* del Comune di volta in volta richiamato.

"Ufficio di Presidenza": si intende l'organo consultivo di cui all'art. 3.44.

"Vincolo di Intrasferibilità": si intende il vincolo di intrasferibilità delle Azioni Bloccate di cui all'art. 11.1 del Patto Parasociale.

- 1.3 Nelle definizioni di cui al Sub-Patto, a meno che il contesto richieda altrimenti, l'uso del genere maschile si intende comprensivo del genere femminile ed i termini al singolare includono anche il plurale e viceversa.
- 1.4 I termini indicati nel Sub-Patto sono calcolati secondo i giorni di calendario, compresi i giorni festivi, computando il giorno di scadenza ed escludendo il giorno iniziale. Ove il giorno di scadenza non sia un Giorno Lavorativo tale termine sarà automaticamente differito al primo Giorno Lavorativo successivo.
- **1.5** Qualsiasi richiamo alla normativa deve intendersi come riferito alle norme primarie e secondarie di volta in volta vigenti.

SEZIONE PRIMA - OGGETTO ED ORGANI DEL SINDACATO

2. OGGETTO

- **2.1** Le Parti Emiliane con il presente Sub-Patto:
 - (i) intendono assicurare un'unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dalle Parti Emiliane nell'ambito di quanto previsto dal Patto Parasociale nonché ulteriori impegni ai fini di garantire lo sviluppo della Società, delle sue partecipate e della sua attività nonché di assicurare alla medesima unità e stabilità di indirizzo secondo quanto previsto alla successiva Sezione Seconda;
 - (ii) costituiscono un Diritto di Prelazione avente ad oggetto le Azioni diverse dalle Azioni Bloccate nei termini di cui alla successiva Sezione Terza;
 - (iii) assumono gli ulteriori impegni ed obblighi di pagamento a titolo di penale in caso di inadempimento di cui alla successiva Sezione Quarta.

Le Parti Emiliane prendono atto di aver conferito, attraverso la sottoscrizione del Patto, al Comune di Reggio Emilia (il "Mandatario") mandato irrevocabile in nome e per conto di ciascuna di esse, anche nell'interesse del Comune di Reggio Emilia, a esercitare i diritti alle stesse attribuiti dal Patto ogni qualvolta sia ivi previsto che tali diritti siano esercitati dal Mandatario. Le Parti Emiliane, inoltre, hanno stabilito che il Sindaco *pro tempore* di Reggio Emilia sia il soggetto nominato dalle stesse a rappresentarle quale membro del Comitato del Sindacato, di cui all'art. 4.1 del Patto Parasociale. Fermo restando il conferimento del mandato irrevocabile, il Comune di Reggio Emilia si impegna a rappresentare la volontà delle Parti Emiliane nell'ambito di quanto stabilito tra le stesse nel presente Sub-Patto. Il Mandatario trasmetterà ai Rappresentanti Comuni ai sensi dell'art. 11.10 del Sub-Patto le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art.

14.9 del Patto Parasociale.

3. ASSEMBLEA DEL SUB-PATTO -UFFICIO DI PRESIDENZA- COORDINATORE - SEGRETARIO -

3.1 L'Assemblea del Sub-Patto

- 3.1.1 Le Parti Emiliane si riuniscono in assemblea (l'"Assemblea del Sub-Patto") nei casi di cui all'art. 7 che segue nonché ogni qual volta ne faccia richiesta un numero di Parti Emiliane rappresentanti almeno il 50,01% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti alle Parti Emiliane con espresso impegno per le Parti Emiliane richiedenti di rendersi parti diligenti nella predisposizione della documentazione informativa e di tutto il materiale necessario per la trattazione delle materie poste all'ordine del giorno.
- 3.1.2 La convocazione, che deve indicare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, deve essere inviata a ciascuna Parte Emiliana a mezzo posta elettronica, raccomandata con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea del Sub-Patto o in caso di urgenza almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea del Sub-Patto.
- 3.1.3 Le riunioni dell'Assemblea del Sub-Patto si svolgeranno nel Comune di Reggio Emilia, ove la Società ha sede, fermo restando che i membri potranno prendere parte alle riunioni anche tramite videoconferenza o audioconferenza.
- 3.1.4 Le riunioni dell'Assemblea del Sub-Patto saranno valide qualora sia presente alla riunione un numero di Parti Emiliane rappresentanti almeno il 50,01% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti alle Parti Emiliane. Anche in assenza di valida convocazione ai sensi dell'art. 3.1.2 che precede, l'Assemblea del Sub-Patto si riterrà validamente costituita ed idonea a deliberare con la presenza di un numero di Parti Emiliane rappresentanti il 70% dei voti spettanti alle Parti Emiliane.
- 3.1.5 L'Assemblea del Sub-Patto è competente a deliberare con il voto favorevole di almeno il 50,01% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti alle Parti Emiliane, salvo quanto previsto al successivo art. 7, tenendo in considerazione, nel caso in cui la delibera relativa ad una Materia Rilevante Assembleare fosse una Delibera Assembleare con Voto Maggiorato, le maggiorazioni del diritto di voto spettanti ai sensi dello Statuto

3.2 <u>Il Coordinatore</u>

3.2.1 Le attività dell'Assemblea del Sub-Patto saranno coordinate dal coordinatore dell'Assemblea del Sub-Patto (il "Coordinatore"). Il Coordinatore sarà nominato dall'Assemblea del Sub-Patto tra le Parti Emiliane.

3.3 <u>Il Segretario del Sub-Patto</u>

- 3.3.1 Il Segretario del Sub-Patto effettua tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie ai fini dell'esecuzione del Patto e provvede alla convocazione dell'Assemblea del Sub-Patto nei casi di cui agli artt. 3.1 e 7.1.
- 3.3.2 Il Segretario del Sub-Patto sarà il soggetto designato dal Comune di Reggio Emilia.

3.4 L'Ufficio di Presidenza

- 3.4.1 Ai sensi del presente Sub Patto, è istituito l'ufficio di presidenza tra le Parti Emiliane (l'"**Ufficio di Presidenza**"), con funzione consultiva e di istruzione, costituito dai seguenti n. 5 membri:
 - (i) il Sindaco *pro tempore* del Comune di Reggio Emilia, quale rappresentante del Comune di Reggio Emilia e degli altri Comuni Soci dell'Area Territoriale di Reggio Emilia;
 - (ii) il Sindaco *pro tempore* del Comune di Parma, quale rappresentante del Comune di Parma e degli altri Comuni Soci ed Enti dell'Area Territoriale di Parma;
 - (iii) il Sindaco *pro tempore* del Comune di Piacenza, quale rappresentante del Comune di Piacenza degli altri Comuni Soci dell'Area Territoriale di Piacenza;
 - (iv) il Coordinatore;
 - (v) il Segretario del Sub- Patto.
- 3.4.2 L'Ufficio di Presidenza ha funzioni meramente consultive e di istruzione dell'Assemblea su materie di rilevanza strategica per la Società o per le Parti Emiliane in quanto soci della Società, oltre che, eventualmente, sulle Materie Rilevanti assembleari.
- 3.4.3 L'Ufficio di Presidenza si riunisce ogni qual volta uno dei membri ne faccia richiesta, con espresso impegno per il soggetto richiedente di rendersi parte diligente nella predisposizione della eventuale documentazione informativa e di tutto il materiale necessario per la trattazione delle materie poste all'ordine del giorno.
- 3.4.4 La convocazione, che deve indicare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, deve essere inviata a ciascun membro dell'Ufficio di Presidenza a mezzo posta elettronica, raccomandata con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Ufficio di Presidenza.
- 3.4.5 Anche in assenza di valida convocazione ai sensi del precedente art. , l'Ufficio di Presidenza si riterrà validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri.

SEZIONE SECONDA - SINDACATO DI VOTO DEL SUB-PATTO

4. SINDACATO DI VOTO E FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ DELLE PARTI EMILIANE

Le Parti Emiliane intendono assicurare un'unità di comportamento e una disciplina delle decisioni che dovranno essere assunte dalle Parti Emiliane nell'ambito di quanto previsto dal

Patto Parasociale nonché ulteriori impegni sempre volti a garantire una unitarietà di comportamento. A tal fine le Parti Emiliane si impegnano e sono tenute ad attenersi alle decisioni assunte dall'Assemblea del Sub-Patto ai sensi del Sub-Patto medesimo.

5. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5.1 Composizione Consiglio di Amministrazione.

Le Parti Emiliane si danno atto che per tutta la durata del Sub-Patto le Parti Emiliane designeranno 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione secondo le seguenti modalità:

- (i) n. 1 Consigliere designato dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Reggio Emilia, condiviso con i Sindaci dell'Area Territoriale di Reggio Emilia, restando inteso che a tal fine sarà sufficiente condividere il nominativo con la maggioranza dei Sindaci dei Comuni dell' Area Territoriale di Reggio Emilia. In caso di parità la maggioranza verrà calcolata sulla base dei diritti di voto spettanti ai comuni dell'Area territoriale di Reggio Emilia;
- (ii) n. 1 Consigliere designato dal Sindaco pro tempore del Comune di Parma, condiviso con i Sindaci dell'Area Territoriale di Parma, restando inteso che a tal fine sarà sufficiente condividere il nominativo con la maggioranza dei Sindaci dei Comuni dell' Area Territoriale di Parma. . In caso di parità la maggioranza verrà calcolata sulla base dei diritti di voto spettanti ai comuni dell'Area territoriale di Parma; e
- (iii) n. 1 Consigliere designato dal Sindaco *pro tempore* del Comune di Piacenza, condiviso con i Sindaci dell'Area Territoriale di Piacenza, restando inteso che a tal fine sarà sufficiente condividere il nominativo con la maggioranza dei Sindaci dei Comuni dell' Area Territoriale di Piacenza. . In caso di parità la maggioranza verrà calcolata sulla base dei diritti di voto spettanti ai comuni dell'Area territoriale di Piacenza:
- 5.2 Le designazioni dei membri del Consiglio di Amministrazione, corredate della documentazione di cui all'art. 20.5, lett. c) dello Statuto, dovranno essere comunicate al Mandatario il quale provvederà a comunicarle al Segretario del Sindacato entro i sette Giorni precedenti il termine di scadenza per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società complete di tutta la documentazione prevista e richiesta dallo Statuto di volta in volta vigente per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione da questi designati. Entro il medesimo termine ciascuna Parte Emiliana dovrà far pervenire al Mandatario una certificazione dalla quale risulti la titolarità delle Azioni detenute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20.5 lett. a) dello Statuto 2.

6. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

6.1 Composizione Collegio Sindacale.

Le Parti Emiliane si danno atto che per tutta la durata del Sub-Patto le Parti Emiliane designeranno un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente, quest'ultimo sarà designato dalle Parti Emiliane a rotazione con FSU e FCT, tutto quanto precede secondo le seguenti modalità:

- (i) il sindaco di Reggio Emilia e successivamente a rotazione il Sindaco di Piacenza e poi quello di Parma avranno diritto di designare il candidato da inserire al terzo posto della lista nella sezione "Sindaco Effettivo";
- (ii) il Comune di Piacenza avrà diritto a rotazione con FSU e FCT di designare il candidato da inserire al primo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente".
- (iii) il Comune di Parma avrà diritto a rotazione con FSU e FCT di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente".
- 6.2 Le designazioni di membri del Collegio Sindacale dovranno essere comunicate al Mandatario il quale provvederà a comunicarle al Segretario del Sindacato entro i cinque giorni precedenti il termine di scadenza per la presentazione delle liste per la nomina dei membri del Collegio Sindacale della Società completa di tutta la documentazione prevista e richiesta dallo statuto sociale di volta in volta vigente per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale da questi designati. Entro il medesimo termine ciascuna Parte Emiliana dovrà far pervenire al Mandatario una certificazione dalla quale risulti la titolarità delle Azioni detenute ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29.5 dello Statuto.

7. MATERIE RILEVANTI

7.1 Materie Rilevanti Assembleari

- **7.1.1** L'Assemblea del Sub-Patto si riunisce almeno 3 (tre) giorni precedenti la data di prima convocazione di ciascuna Assemblea avente all'ordine del giorno una Materia Rilevante Assembleare.
- 7.1.2 L'Assemblea del Sub-Patto è competente a deliberare con il voto favorevole di almeno il 60% dei voti (arrotondati per difetto) complessivamente spettanti alle Parti Emiliane sulle Materie Rilevanti Assembleari comprese le delibere in merito a fusioni, tenendo in considerazione, nel caso in cui la delibera relativa ad una Materia Rilevante Assembleare fosse una Delibera Assembleare con Voto Maggiorato, le maggiorazioni del diritto di voto spettanti ai sensi dello Statuto.
- 7.1.3 Le Parti Emiliane convengono che il Mandatario comunicherà per iscritto al Segretario del Sindacato il voto favorevole delle Parti Emiliane del Sub-Patto alla delibera dell'Assemblea avente ad oggetto una Materia Rilevante Assembleare solo qualora almeno tre giorni precedenti la data di prima convocazione di tale Assemblea, l'Assemblea del Sub-Patto abbia assunto la relativa delibera a favore.
- **7.1.4** Ciascuna Parte Emiliana si impegna a fare tutto quanto possibile nei limiti di legge affinché gli Amministratori dalla stessa designati esercitino i loro diritti di voto in modo

tale che le previsioni del Sub-Patto siano adempiute per tutta la durata dello stesso. Le Parti Emiliane si impegnano a fare quanto in proprio potere per provocare la revoca di ciascun amministratore della Società che eserciti il proprio diritto di voto in modo contrario o non in linea con quanto previsto nel presente articolo, restando inteso che l'amministratore in sostituzione sarà nominato dalla medesima Parte Emiliana che lo aveva nominato ai sensi dell'articolo 5.

SEZIONE TERZA - SINDACATO DI BLOCCO

8. DIRITTO DI PRELAZIONE

- 8.1 Fermo restando il "Vincolo di Intrasferibilità" di cui all'art. 11.1 del Patto e il rispetto delle modalità di vendita e delle tempistiche indicate nel paragrafo 11.5 del Patto (incluse tra l'altro quelle indicate dall'Advisor ai sensi di quanto ivi previsto), la Parte Emiliana che intenda porre in essere in tutto o in parte Atti di Disposizione (i) da attuarsi mediante c.d. vendita ai blocchi o con modalità diverse dalla vendita sul MTA anche attraverso l'eventuale incarico ad operatori professionali incaricati del relativo collocamento sul MTA; ed (ii) aventi ad oggetto Azioni ovvero strumenti finanziari convertibili in Azioni (i "Valori Convertibili") ovvero diritti di opzione su Azioni di nuova assegnazione (i "Diritti di Opzione" i quali unitamente alle Azioni ed ai Valori Convertibili di seguito sono definiti i "Titoli") dovrà offrire preventivamente in prelazione a tutte le altre Parti Emiliane (i "Soci Acquirenti"), alle medesime condizioni, i Titoli oggetto dell'Atto di Disposizione, in proporzione alla partecipazione da ciascuno detenuta nella Società, fatto salvo il diritto di accrescimento di ciascun Socio Acquirente (il "Diritto di Prelazione").
- **8.2** Il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato ai seguenti termini e condizioni:
 - a) la Parte Emiliana (di seguito, la "Parte Offerente") che intenda vendere Titoli con modalità diverse dalla c.d. vendita ai blocchi o dalla vendita sul MTA, sarà tenuta a offrirle preventivamente, ai Soci Acquirenti, tramite raccomandata a. r. contenente l'identità dell'aspirante acquirente, il prezzo e le altre condizioni della vendita, nonché l'avvertenza che, ove uno dei Soci Acquirenti non intenda o non possa esercitare il Diritto di Prelazione, i Titoli spettantigli si accresceranno automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci Acquirenti che, viceversa, intendano avvalersi del Diritto di Prelazione e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio del Diritto di Prelazione loro spettante;
 - b) il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato mediante comunicazione inviata tramite raccomandata a. r. diretta alla Parte Offerente, a ciascuno delle altre Parti Emiliane e al Consiglio di Amministrazione nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 7 giorni dal ricevimento della offerta di cui al precedente punto (a), restando inteso che, salvo rinunzia espressa, tale Diritto di Prelazione si intenderà automaticamente esercitato anche relativamente ai Titoli accresciuti proporzionalmente a ciascun Socio Acquirente per effetto del mancato esercizio del Diritto di Prelazione da parte di uno o più Soci Acquirenti aventi diritto;
 - c) qualora il Diritto di Prelazione non sia esercitato nei termini sopra indicati relativamente a tutti i Titoli offerti, la Parte Offerente: (i) ove non intenda accettare l'esercizio del Diritto di Prelazione limitato ad una parte dei Titoli posti in vendita,

potrà trasferire tutti i Titoli all'acquirente indicato nell'offerta di cui al punto (a) che precede, a termini non più favorevoli per lo stesso di quelli precisati in detta offerta, entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto al precedente punto (b); ovvero (ii) ove accetti l'esercizio del Diritto di Prelazione solo per parte dei Titoli offerti, potrà entro lo stesso termine di 30 giorni, trasferire all'acquirente indicato nell'offerta di cui al punto (a) che precede i Titoli residui, a termini non più favorevoli per lo stesso di quelli precisati in detta offerta. Ove tale vendita non si verifichi nel termine suindicato, la Parte Offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo art. 8.2;

- qualora la Parte Offerente intenda porre in essere, in tutto o in parte, Atti di Disposizione di suoi Titoli a titolo diverso dalla vendita, anche a fronte di una controprestazione in natura, dovrà eseguire mutatis mutandis la procedura di cui sopra. In tal caso i Soci Acquirenti che intendano esercitare il Diritto di Prelazione dovranno indicare, altresì, nei modi e nei tempi di cui ai precedenti paragrafi, se intendano eseguire - se loro possibile - la controprestazione in medesima natura ovvero pagare l'equipollente valore in denaro dei Titoli della Parte Offerente che siano oggetto dell'operazione e, in quest'ultimo caso, il prezzo di acquisto di tali Titoli sarà determinato da una primaria banca d'affari scelta di comune accordo tra le Parti Emiliane interessate o in mancanza dal presidente del Tribunale di Milano, la banca d'affari esprimerà la valutazione entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico. La valutazione sopra indicata sarà definitivamente vincolante per le Parti Emiliane a norma degli articoli 1349 primo comma e 1473 codice civile ai fini del Diritto di Prelazione agendo tale banca d'affari quale arbitratore; entro il ventesimo giorno successivo alla ricezione della valutazione sopra indicata, il Socio Acquirente che abbia esercitato il Diritto di Prelazione potrà tuttavia rinunziarvi con comunicazione a mezzo di raccomandata a.r. da inviarsi alla Parte Offerente e al Consiglio di Amministrazione della Società;
- e) la procedura di offerta dei Titoli di cui al presente art. Errore: sorgente del riferimento non trovata e l'esercizio del Diritto di Prelazione dovranno in ogni caso essere attuati nel rispetto delle modalità di vendita e delle tempistiche di cui all'art.11 del Patto, fermo restando che, in caso di incompatibilità, (i) le previsioni di cui all'art. 11 del Patto si considereranno prevalenti e le Parti Emiliane dovranno osservare ed attuare quanto previsto nel Patto, e (ii) le previsioni di cui al presente art. Errore: sorgente del riferimento non trovata e, in particolare, il Diritto di Prelazione non troveranno applicazione tra le Parti Emiliane.
- f) fermo restando quanto previsto al precedente punto e) ove non fosse rispettata la procedura di offerta dei Titoli disciplinata dagli artt. 8.1 e 8.2, gli Atti di Disposizione dei Titoli saranno nulli, inefficaci ed inopponibili alle Parti Emiliane ed alla Società.

SEZIONE QUARTA - INADEMPIMENTI, PENALE, DURATA, MODIFICAZIONE DEL PATTO E DISPOSIZIONI VARIE

9. INADEMPIMENTI E PENALI

- 9.1 Ciascuna Parte Emiliana che abbia violato gli obblighi previsti negli artt. 7.1.4 e 8 del Sub-Patto, sarà tenuta a pagare una penale pari alla maggiore somma tra: (i) Euro 10 milioni; ed (ii) il doppio della plusvalenza realizzata dalla Parte Emiliana cedente.
- **9.2** In tutti i casi di inadempimento di cui al precedente art. 9.1 ciascuna delle Parti Emiliane non inadempienti avrà anche diritto di richiedere al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 12, con la procedura ivi stabilita, di pronunciare la risoluzione di diritto del Sub-Patto nei confronti della Parte Emiliana inadempiente.
- 9.3 Resta inteso tra le Parti Emiliane che nessuna responsabilità e/o obbligo di pagamento di penali potranno essere imputate al Comune di Reggio Emilia nella sua qualità di Mandatario, ovvero ai Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza nella loro quali di rappresentanti dei comuni e/o enti delle rispettive Aree Territoriali.

10. ADESIONE AL PATTO - DURATA DEL PATTO

- **10.1** Il Sub-Patto potrà essere sottoscritto da tutte le Parti Emiliane entro e non oltre la Data di Efficacia.
- **10.2** Il Sub-Patto sarà valido e produrrà effetti fra le Parti Emiliane a decorrere dalla Data di Efficacia vale a dire dal 6 aprile 2024.
- 10.3 Il Sub-Patto avrà efficacia tra le Parti Emiliane sino al terzo anniversario della Data di Efficacia (la "Prima Data di Scadenza")") e si intenderà tacitamente rinnovato di triennio in triennio, salva disdetta. Quanto precede fatto salvo il diritto di ciascuna delle Parti Emiliane di recedere con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto al Segretario del Sindacato. .
- 10.4 Il Sub-Patto potrà essere modificato con l'accordo scritto di Parti Emiliane rappresentanti complessivamente almeno i quattro quinti delle Azioni detenute dalle Parti Emiliane ed oggetto del Sindacato di Voto ai sensi del Patto Parasociale. Le modifiche del Sub-Patto dovranno essere comunicate a tutte le Parti Emiliane con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza le Parti dissenzienti avranno facoltà di recesso immediato mediante comunicazione trasmessa entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente la data di entrata in vigore delle modificazioni al Sub-Patto.
- Il Sub-Patto è aperto all'adesione, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1332 del codice civile, di soggetti (i) che siano diventati soci a seguito di sottoscrizione di Azioni emesse nell'ambito dell'Aumento di Capitale Delegato ovvero a seguito di acquisto di Azioni effettuato sul mercato libero, (ii) che siano diventati parti del Patto Parasociale e (iii) che siano qualificabili quali enti territoriali della provincia di Parma, Piacenza o Reggio Emilia ovvero siano società controllate da tali enti territoriali oppure consorzi tra tali enti territoriali. Tale adesione sarà formalizzata mediante la sottoscrizione da parte dei nuovi azionisti di una lettera di adesione (ciascuna, una "Lettera di Adesione") comunicata alle altre Parti Emiliane ai sensi del successivo paragrafo 11.10. Le Parti Emiliane concordano che la consegna della Lettera di Adesione costituirà adeguata notifica a ciascuno di essi circa il fatto che un nuovo soggetto ha aderito al presente Sub-Patto, diventandone parte a tutti gli effetti.

11. DISPOSIZIONI GENERALI

11.1 Tolleranza

L'eventuale tolleranza di uno delle Parti Emiliane ai comportamenti di una o più delle altre Parti Emiliane posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Sub-Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.

11.2 Invalidità

Qualsiasi articolo, clausola, o paragrafo del Sub-Patto che sia o divenga illegittimo, invalido o privo di efficacia sarà considerato inefficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità od inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare, nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge, le altre disposizioni del Sub- Patto.

11.3 Modifiche

Eventuali accordi modificativi ed integrativi al Sub-Patto dovranno essere conclusi per iscritto ai sensi dell'art. 10.4.

11.4 Rinunce

Nessuna rinuncia concernente una clausola del o un diritto derivante dal Sub-Patto deve considerarsi una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'ambito di tale rinuncia. Nessuna rinuncia operata da una Parte Emiliane ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del Sub-Patto deve considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.

11.5 Ulteriori accordi parasociali

È consentita, esclusivamente tra le Parti Emiliane, la stipula di patti o convenzioni di natura parasociale, purché non in conflitto con alcuna delle disposizioni del Sub-Patto.

A decorrere dalla Data di Efficacia, il presente Sub-Patto e gli allegati ad esso relativi, sostituiscono integralmente e rendono inefficaci qualsiasi altro contratto, rapporto, accordo, impegno od intesa, anche verbale, precedentemente intervenuti tra le Parti in merito all'oggetto del Sub-Patto.

11.6 Prevalenza del Sub-Patto

Qualora una o più disposizioni del Sub-Patto contrastino o confliggano con le previsioni dello Statuto, saranno le prime a prevalere nei rapporti tra le Parti Emiliane.

11.7 Obblighi per il fatto del terzo

Ogni volta che nel Sub-Patto le Parti Emiliane si assumono impegni che dipendono da terzi, con espressioni: "si obbligano a far sì che (...)", "faranno in modo che (...)", o simili, l'impegno deve intendersi assunto ai sensi dell'articolo 1381 cod. civ. Eventuali inadempimenti agli obblighi assunti dalle Parti Emiliane con il Sub-Patto, conseguenza di atti e/o omissioni posti in essere o attribuibili ad uno o più consiglieri di amministrazione, saranno considerati come

inadempimento della Parte Emiliane che ha nominato il consigliere cui riferire il sopraddetto comportamento, con conseguente applicabilità di quanto disposto dall'articolo 1381 cod. civ..

11.8 Obblighi derivanti dalla normativa di volta in volta vigente

Tutti gli obblighi e diritti di cui al presente Sub-Patto ed alla sua fase esecutiva, ivi inclusi gli obblighi per il fatto del terzo, sono espressamente assunti dalle Parti Emiliane nei limiti di quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile, ivi inclusi i limiti derivanti dall'informativa di volta in volta resa al mercato.

11.9 Assenza di solidarietà

Tutti gli obblighi e diritti di cui al presente Sub-Patto sono assunti dalle Parti Emiliane in via parziaria e non solidale senza vincoli di solidarietà passiva o attiva.

11.10 Comunicazioni

- (A) <u>Modalità di effettuazione delle comunicazioni</u>. Qualsivoglia comunicazione o notifica richiesta o consentita in conformità al Sub-Patto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o telefax o posta elettronica e s'intenderà debitamente e validamente recapitata al momento (i) della trasmissione all'indirizzo sopra indicato, purché si tratti di un Giorno Lavorativo nel corso del normale orario di lavoro, nell'ipotesi di comunicazione a mezzo telegramma; (ii) del ricevimento da parte del mittente di telefax di conferma inviatogli dal destinatario nell'ipotesi di comunicazione a mezzo telefax; e (iii) del ricevimento della ricevuta di ritorno da parte del mittente nel caso di comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo corriere o consegnata a mani.
- (B) <u>Destinatario delle comunicazioni</u>. Le comunicazioni saranno validamente e tempestivamente effettuate a tutti i soggetti, nei cui confronti devono essere inviate ai sensi del Sub-Patto, se trasmesse ai seguenti destinatari (di seguito i "**Rappresentanti Comuni**"):
- (i) al Sindaco *pro tempore* del Comune di Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1,. *email*: segreteria.sindaco@municipio.re.it quale Rappresentante Comune dell'Area Territoriale di Reggio Emilia;
- (ii) al Sindaco *pro tempore* del Comune di Parma, Strada Repubblica n. 1, , *email*: sindaco@comune.parma.it quale Rappresentante Comune dell'Area Territoriale di Parma;
- (iii) Al Sindaco *pro tempore* del Comune di Piacenza, Piazza Cavalli, n. 2, *email*: sindaco@comune.piacenza.it quale Rappresentante Comune dell'Area Territoriale di Piacenza.
- (C) Onere di trasmettere le comunicazioni. Fermo quanto previsto ai precedenti capoversi (A) e (B) in riferimento a modalità ed al momento di perfezionamento delle comunicazioni, ciascun Rappresentante Comune che ricevesse una comunicazione ai sensi del presente articolo provvederà senza indugio all'inoltro della stessa ai suoi destinatari, rispondendo nei loro confronti dell'eventuale danno che il ritardo nell'inoltro della comunicazione dovesse arrecare ad uno o più di essi.

12. ARBITRATO

- 12.1 Qualsivoglia controversia comunque iniziata in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del Sub-Patto che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti Emiliane sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati, su istanza della Parte Emiliane più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.
- **12.2** Sede dell'arbitrato sarà Milano. Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto d'arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, il quale sarà pure competente in via esclusiva per qualunque provvedimento dell'Autorità Giudiziaria comunque relativo al Sub-Patto.

Si allega sub:

Allegato Patto Parasociale completo dei suoi allegati.

SEGUONO GLI SPAZI PER LA FIRMA DI CIASCUNA DELLE PARTI

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 213/2024 ad oggetto: IREN S.P.A.: APPROVAZIONE DEL NUOVO PATTO PARASOCIALE -AUTORIZZAZIONE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande Iì, 08/03/2024

Sottoscritto dal Responsabile (GHERARDI ALESSANDRA) con firma digitale

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 15/03/2024

Oggetto: IREN S.P.A.: APPROVAZIONE DEL NUOVO PATTO PARASOCIALE - AUTORIZZAZIONE - NON ADOTTATA

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/04/2024, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 06/04/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE IBATICI TERESINA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 19 del 15/03/2024

Oggetto: IREN S.P.A.: APPROVAZIONE DEL NUOVO PATTO PARASOCIALE - AUTORIZZAZIONE - NON ADOTTATA

.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 26/03/2024 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 11/04/2024	L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
	IBATICI TERESINA
	(Sottoscritto digitalmente
	ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)